

LE CONFERENZE EPISCOPALI DALLE ORIGINI AL NUOVO CODICE DI DIRITTO CANONICO

TRATTI PER RIPERCORRERE
L'EVOLUZIONE GIURIDICA DELL'ISTITUTO

SOMMARIO: 1. *Le Conferenze episcopali: l'evoluzione giuridica dell'istituto dalle origini ai lavori di revisione del C.I.C.* 1.1. La nascita e la diffusione dei "conventus episcoporum" nel XIX secolo - brevi cenni. 1.2. L'evoluzione giuridica dell'istituto nella prima metà del XX secolo. 1.3. Il Concilio Vaticano II. 2. *Le Conferenze episcopali nel lavoro di revisione del Codice di diritto canonico.* 2.1. La revisione del Codice e il Concilio. 2.2. La prima fase: l'opera dei consultori. 2.3. La seconda fase: l'esame delle osservazioni trasmesse dagli organi consultivi. 2.4. La terza fase: la relazione finale della Segreteria della Commissione. 3. *Il nuovo Codice di diritto canonico: breve commento ai canoni 447-459.* 3.1. Il fondamento teologico e la natura dei poteri. 3.2. Commento ai canoni. 3.3. Osservazioni conclusive.

1. LE CONFERENZE EPISCOPALI:

L'EVOLUZIONE GIURIDICA DELL'ISTITUTO

DALLE ORIGINI AI LAVORI DI REVISIONE DEL C.I.C. (1)

La vicenda storico-giuridica delle Conferenze episcopali fino al Concilio Vaticano II appare caratterizzata, se osservata da un punto di vista sintetico, da due linee di tendenza che si intersecano e si richiamano reciprocamente. Da un lato, lo sviluppo e la diffusione delle Conferenze episcopali emergono come un dato costante e progressivo; da qui sorge, con sempre maggiore insistenza, l'esigenza di un riconoscimento e di una definizione giuridica dell'istituto. Dall'altro, la Santa Sede assume nei confronti dei *conventus episcoporum* un atteggiamen-

(1) Per un approfondimento degli argomenti considerati in questo capitolo si veda l'opera di G. FELICIANI, *Le Conferenze episcopali*, Bologna 1974, tappa miliare nello studio di questo istituto ecclesiale, ancora oggi oggetto della ricerca e del dibattito soprattutto in riferimento alla sua natura teologica e al suo statuto giuridico. Da parte nostra ci limiteremo a ritrattare punti ampiamente sviluppati dall'illustre canonista.

to di decisa promozione e di pratica valorizzazione, ma si mostra molto cauta nel renderli ufficiali e nel dotarli di una disciplina di diritto universale. Solo con il Vaticano II le Conferenze, pur esistendo in diversi paesi fin dal secolo precedente, ottengono una normativa di diritto comune.

Esaminando brevemente le tappe più significative della storia dei *conventus episcoporum* ci proponiamo di mostrare questa tensione, cercando di coglierne le ragioni di fondo e di evidenziare i momenti che hanno segnato una svolta nella comprensione e nella fisionomia dell'istituto.

1.1. *La nascita e la diffusione dei conventus episcoporum nel XIX secolo — Brevi cenni*

Il primo apparire delle Conferenze episcopali può essere rintracciato nella prassi adottata dai Vescovi di diverse regioni o nazioni europee, che, a partire dagli anni '30 del secolo scorso, si riuniscono periodicamente in assemblee informali, amichevoli, prive di carattere conciliare. Ciò che li muove è l'esigenza di consigliarsi, di condividere il proprio patrimonio di esperienza e di promuovere modalità di azione pastorale unitarie, adeguate alla situazione e ai problemi del loro tempo.

Gli avvenimenti politici, i capovolgimenti economico-sociali, le rivoluzioni e le guerre del XIX secolo pongono, infatti, la Chiesa in una situazione nuova e preoccupante. Di particolare importanza è la dissociazione tra società civile e società religiosa, come espressione dello spirito laico e delle tendenze secolarizzatrici dell'epoca. Tanto più che la laicizzazione dello Stato non avviene in un clima di tolleranza e di vicendevole rispetto, ma assume aspetti di aspra contesa, con tensioni anche alla sopraffazione. Basti per tutti ricordare la situazione della Chiesa cattolica tedesca nell'epoca del Kulturkampf, in cui lo spirito nazionalistico si colora di accese tinte anticlericali.

Di fronte agli attacchi sferrati da più parti, gli episcopati nazionali si ergono a difesa della *libertas Ecclesiae* e delle prerogative della S. Sede, sia quando sono violati i diritti della Chiesa nelle materie «miste» quali l'educazione e il matrimonio, sia quando, a maggior ragione, non le vengono riconosciute le più fondamentali libertà. Ma l'assunzione di un atteggiamento unitario di fronte all'autorità statale e, più in profondità, l'affermazione visibile ed effettiva dell'unità che lega i Vescovi tra loro e con il Papa, sono la condizione necessaria per resistere ai «nemici» della Chiesa. E i *conventus episcoporum* si dimostrano lo strumento più efficace per realizzarla. In essi trova espressione la *consensio episcoporum*, che si fonda nella stessa fede, nell'appartenenza al medesimo ordine ecclesiale e nella carità vicendevole, che è la forma dell'unità del popolo di Dio. Nei *conventus*, inoltre, questa comunione, questa concordia nel pensiero e nell'azione sono a servizio delle esi-

genze e dei problemi che si pongono a livello locale con caratteristiche specifiche; ciò costituisce l'aspetto peculiare di queste assemblee e uno dei motivi del loro rapido sviluppo.

L'unità e la contemporanea attenzione alla diversità delle situazioni nazionali non sono richieste solo per i rapporti con l'autorità civile. È il radicale mutamento socio-politico ad esigere che i Vescovi non si rinchiodano nel territorio della propria diocesi ma intraprendano attività comuni ed elaborino metodi di apostolato unitari. In campo politico, infatti, si assiste ad un deciso consolidamento del sentimento nazionale e l'intervento dello Stato nei diversi settori della vita sociale rende l'appartenenza ad esso elemento sempre più caratterizzante. L'avvento della democrazia conduce alla costituzione di movimenti politici e di opinione che interessano il paese intero e non soltanto alcune sue porzioni. La rivoluzione industriale, con i fenomeni dell'emigrazione e dell'urbanizzazione, cambia sostanzialmente la situazione economica e le condizioni di lavoro. Lo sviluppo dei mezzi di comunicazione, infine, contribuisce notevolmente al fenomeno della «socializzazione». Gli episcopati nazionali sono così chiamati ad intraprendere azioni comuni e a coordinare le forze cattoliche per promuovere e difendere i valori fondamentali della convivenza sociale, per sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi della pace, della questione sociale, della gestione della *res pubblica*.

Per favorire la collaborazione e l'organizzazione delle forze e per adeguare la realtà ecclesiale alla nuova dimensione sovradiocesana, i *conventus episcoporum* dedicano buona parte del loro impegno a garantire l'applicazione uniforme della disciplina ecclesiastica e a provvedere alla formazione del clero; assumono, poi, un ruolo decisivo nella preparazione dei concili particolari e nell'attuazione delle direttive della S. Sede.

Le Conferenze dei Vescovi acquistano così un ruolo sempre più ufficiale e prende consistenza l'esigenza di forme di incontro più regolamentate. A partire dagli anni '60 cominciano a nascere i primi statuti come espressione giuridica della fisionomia che il «nuovo istituto» viene ad assumere. Sebbene, infatti, esistano già e ben configurati i Concili particolari come strumenti di coordinamento dei Vescovi a livello locale, di fronte alla nuova situazione e alle esigenze che ne derivano, questo istituto appare insufficiente a realizzare la desiderata unità di pensiero e di azione. Sono necessarie scadenze più frequenti e strutture permanenti di collaborazione. I *conventus*, con il loro carattere marcatamente consultivo, si rivelano più agili ed adeguati a garantire la concordia di giudizio e l'assunzione di metodologie pastorali unitarie.

Del resto, un contributo decisivo allo sviluppo e alla diffusione delle Conferenze è dato dalla stessa Sede Apostolica, che le riconosce strumenti di unità e pluralismo nella loro specifica o complementare funzione rispetto ai Concili. Ricordando solamente gli avvenimenti più significativi, già Pio IX nel 1848, con l'enciclica «*Noscitis et Nobiscum*»,

invita i Vescovi italiani a collaborare nei *coetus* già istituiti per poter fronteggiare efficacemente i violenti attacchi a cui è sottoposta la Chiesa. E nel 1872, con l'allocuzione «Iustus et misericors Deus», raccomanda universalmente regolari consultazioni a livello provinciale.

Se Pio IX, però, si mostra molto cauto e talvolta forse anche un po' diffidente, soprattutto nei confronti degli Episcopati francese e tedesco, per il timore del rifiorire di Chiese nazionali, per il suo successore queste preoccupazioni sembrano ormai superate. Tra i numerosi interventi di Leone XIII a favore di regolari consultazioni degli Episcopati locali ricordiamo l'enciclica «In ipso supremi Pontificatus» indirizzata all'Episcopato dell'impero austriaco e l'epistola «Pastoralis vigilantiae» inviata all'Episcopato portoghese, entrambe del 1891; e l'enciclica «Constanti Hungarorum» indirizzata ai Vescovi di quel paese nel 1893. Particolare importanza riveste inoltre la prescrizione dei *conventus episcoporum* per tutte le province ecclesiastiche del continente latino-americano, sancita dal Concilio plenario che si tiene a Roma nel 1899. Insistente è poi la raccomandazione della Congregazione di Propaganda Fide affinché nei territori di missione i pastori intraprendano iniziative di efficace collaborazione. Durante il pontificato di Leone XIII, infine, si assiste anche all'approvazione di molti statuti e alle prime regolamentazioni emanate dalla S. Sede stessa: si veda in particolare l'istruzione della Congregazione dei Vescovi e dei Regolari «Alcuni Arcivescovi», del 24 agosto 1889, dove le Conferenze rintracciano il loro più appropriato fondamento giuridico. Così, alla morte di papa Pecci, i *conventus* hanno ormai raggiunto una notevole diffusione, tanto che il periodo delle loro origini «può dirsi concluso con il pontificato di Leone XIII: alla sua morte, infatti, i 'conventus' ormai raccomandati dalla S. Sede a quasi tutti i paesi, esistono da anni in molte nazioni europee, e sono prescritti alle province ecclesiastiche di un intero continente»⁽²⁾.

1.2. L'evoluzione giuridica dell'istituto nella prima metà del XX secolo

Nel XX secolo i fattori che avevano favorito il sorgere delle Conferenze episcopali assumono una sempre maggiore rilevanza.

ei confronti delle autorità statuali ostili alla Chiesa i *coetus*, come nel secolo XIX, non rinunciano a rivendicare i diritti fondamentali ed inalienabili e a difendere la *libertas Ecclesiae* contro ogni forma di sopraffazione. Emblematico è l'atteggiamento assunto, specialmente nei paesi dell'Est, contro il dilagare del comunismo. Significativa è l'attività delle Conferenze tedesche nei confronti del nazional-socialismo, sebbene le carenze istituzionali e organizzative non favoriscano l'azione efficace dell'istituto, ancora in via di definizione. Emerge da questi avveni-

(2) G. FELICIANI, *Le Conferenze episcopali*, cit., p. 16.

menti l'opportunità che i *conventus* si organizzino decisamente a livello nazionale, per articolare in modo conveniente la pastorale di ogni singolo paese.

All'adeguamento delle strutture ecclesiastiche alla realtà nazionale concorre il ruolo ufficiale che la Sede Apostolica riconosce ai *conventus* nei numerosi concordati firmati con vari paesi a partire dal pontificato di Pio XI: sia nella loro stipulazione sia nell'opera di controllo esercitata nei confronti della loro applicazione, la S. Sede attribuisce rilievo proprio alle Conferenze nazionali, ai fini dell'organizzazione e della vita concreta della Chiesa.

Ma la necessità di strutturarsi secondo l'ambito nazionale si impone con particolare forza nei periodi bellici e post-bellici che segnano la prima metà di questo travagliato secolo. La guerra, con l'accentuarsi dello spirito patriottico, porta in primo piano la realtà delle nazioni e il successivo periodo di ricostruzione, a volte accompagnato dal mutamento dell'ordine costituzionale, è spesso caratterizzato da un clima di acceso nazionalismo. In questo contesto le Conferenze episcopali nazionali svolgono un ruolo decisivo nella guida dei fedeli: potendo condividere in modo diretto la situazione di vita di ogni singolo paese, sono in grado di comprendere i problemi e le tensioni che lo agitano. Particolarmente incisiva risulta così l'azione concorde dei Vescovi nel far fronte ai gravi problemi socio-economici che la guerra e la successiva riconversione industriale comportano, nel richiamare ai fedeli i pericoli di un eccessivo spirito nazionalistico, nel contrastare le tendenze separatiste e secolarizzatrici nonché il prender piede di ideologie inconciliabili con la dottrina cristiana, nell'auspicare una convergenza e un coordinamento unitario di tutte le realtà cattoliche.

Analoga è l'accentuazione dell'elemento nazionale che si riscontra nel fenomeno della decolonizzazione dei paesi africani e asiatici: se da un lato ciò comporta il consolidamento e la diffusione dei *conventus episcoporum*, dall'altro conferma che la dimensione nazionale è, nel mondo contemporaneo, la più indicata per le Conferenze episcopali.

In una tale situazione non manca la preoccupazione che i *conventus* possano rinchiudersi in particolarismi, lasciandosi suggestionare dalle tentazioni nazionalistiche, o ricadere nelle esperienze delle Chiese nazionali. Tuttavia lo stesso atteggiamento delle Conferenze mostra quanto questo pericolo sia remoto: lungi dall'essere strumenti di disgregazione dell'unità della Chiesa, esse stesse cercano di mantenere viva la dimensione dell'universalità tra i fedeli contro uno spirito eccessivamente nazionalistico; non perdono l'occasione per esprimere il loro ossequio al Pontefice; si fanno anzi strumento della pronta esecuzione delle direttive della S. Sede per la Chiesa universale; coltivano il senso della «missione» e la *sollicitudo omnium Ecclesiarum*. L'apertura delle Conferenze nazionali alla collaborazione con i *conventus* della stessa area geografica trova altresì una prima attuazione concreta e istituzionalizzata nel Consejo Episcopal Latino-americano nato nel 1955 su ri-

chiesta dell'assemblea di Rio de Janeiro e composto dai rappresentanti delle Conferenze nazionali di tutto il continente.

Al pericolo della divisione e della chiusura nazionale non sembra nemmeno credere realmente la stessa Sede Apostolica: dal pontificato di Pio X a quello di Pio XII le Conferenze episcopali sono costantemente raccomandate e promosse, tanto che, alle soglie del Vaticano II, sono ormai diffuse in tutti i continenti.

Ma ciò che caratterizza il secolo XX non è tanto l'incremento quantitativo, quanto l'evoluzione giuridica dell'istituto.

In questa prospettiva l'atteggiamento della S. Sede fino a Pio XII appare incerto e quanto mai prudente: se da un lato i Pontefici, di fronte alla situazione socio-politica, riconoscono la necessità che l'Episcopato di ogni paese si organizzi in modo unitario e promuovono di fatto le Conferenze, dall'altro si mostrano riluttanti a rendere ufficiale questo istituto e a dotarlo di una propria normativa giuridica.

Le ragioni di questo comportamento non sembrano da rintracciarsi nella preoccupazione, pur presente, di non accentuare la rilevanza del fattore nazionale in un'epoca di accesi nazionalismi. Più determinanti appaiono, invece, da un lato il desiderio di non apportare una radicale innovazione nell'organizzazione territoriale della Chiesa, tradizionalmente basata sulle province ecclesiastiche, attraverso l'introduzione del nuovo ambito nazionale; dall'altro il timore che le Conferenze nazionali possano comportare una limitazione dell'autonomia dei Vescovi diocesani nella guida delle loro singole diocesi — possibile pericolo denunciato negli anni '20 da parte dell'Episcopato statunitense ed anche da alcuni ambienti curiali —. Così, sebbene sia progressivamente riconosciuta l'insufficienza dei Concili particolari ad assicurare la necessaria unità d'azione e la concordia di giudizio tra i Vescovi, i Pontefici evitano di introdurre una così radicale modificazione della struttura ecclesiale. Tanto più che i *conventus* dei vari paesi sono ancora poco omogenei tra loro e, tutto sommato, non godono di una tradizione sufficientemente radicata.

La Sede Apostolica preferisce intervenire nei confronti delle Conferenze a due livelli: da un lato esamina i *conventus* caso per caso, fissando per ognuno di essi, attraverso le norme statutarie, l'organizzazione e le competenze più adeguate; dall'altro esercita un costante controllo della loro attività. Infatti, già Pio X nel 1908, in una disposizione della costituzione apostolica «*Sapienti consilio*», con cui il Pontefice opera la riorganizzazione della Curia Romana, attribuisce alla competenza della Congregazione del Concilio «*ea omnia quae ad Conciliorum celebrationem et recognitionem, atque ad Episcoporum coetus seu conferentias referuntur*»⁽³⁾. E l'anno seguente un decreto della Congregazione Concistoriale, con una nuova normativa di diritto comune, obbliga

(3) A.A.S. 1 (1909) p. 11. La disposizione sarà testualmente ripresa nel can. 250 par. 4 del *Codex* del 1917.

le Conferenze a comunicare e sottoporre alla S. Sede le deliberazioni prese⁽⁴⁾. Tali disposizioni rappresentano, seppur indirettamente, una conferma della rilevanza che le Conferenze hanno ormai assunto e possono essere considerate un incipiente tentativo di istituzionalizzazione dei *conventus*.

Anche nei confronti dei Concili particolari, le Conferenze acquistano un ruolo sempre più ufficiale e un riconoscimento crescente della propria attività: nel decreto della Congregazione Concistoriale del 1909, si comanda al metropolita di riferire, nella relazione quinquennale, «an provinciale concilium, aut saltem collationes seu *conferentias* episcopales habuerit et quoties»⁽⁵⁾. Qui, ancora con una normativa di diritto comune, si contempla la possibilità che l'obbligo della celebrazione triennale del Sinodo provinciale possa essere almeno in parte sostituito dalla convocazione dei *coetus*: si registra di fatto, quindi, un cadere in disuso dei Concili particolari, celebrati rarissimamente, e perciò si promuovono decisamente le Conferenze episcopali.

Queste linee di tendenza trovano conferma nella disciplina del *Codex*.

Il C.I.C., promulgato da Benedetto XV nel 1917, tratta delle Conferenze episcopali solo nel can. 292. Al par. 1 si legge: «Nisi aliter pro peculiaribus locis a Sede Apostolica provisum fuerit, Metropolita, eoque deficiente, antiquior e Suffraganeis ad normam can. 284, curet ut Ordinarii locorum, saltem quinto quoque anno, stato tempore apud Metropolitam aliumve Episcopum comprovincialem conveniant, ut, collatis consiliis, videant quaenam in dioecesis agenda sint ut bonum religionis promoveatur, eaque praeparent de quibus in futuro Concilio provinciales erit agendum».

Sebbene la normativa, inserita nella I parte del libro II al capitolo VII, sia concepita nell'alveo della struttura dei Concili particolari — così che l'istituto dei *conventus* non ha ancora una configurazione del tutto propria — e sebbene il canone prescriva solo Conferenze provinciali e non a carattere nazionale, questa è la prima norma di diritto comune che stabilisce l'obbligatorietà di periodici incontri a carattere consultivo tra i Vescovi. Se poi essa viene letta alla luce del can. 283, che dirada l'obbligo di celebrare il Concilio provinciale portandolo da tre anni, come voleva il Concilio di Trento, a vent'anni, possiamo comprendere come anche l'intenzione del legislatore si muova nella linea del ridimensionamento dei Concili e della valorizzazione delle Conferenze, considerate necessarie affinché i Vescovi, «collatis consiliis, videant quaenam in dioecesis agenda sint ut bonum religionis promoveatur».

La diffusione dei *conventus* pure a livello nazionale è garantita dall'inciso «nisi aliter pro peculiaribus locis a Sede Apostolica provi-

(4) Cfr. A.A.S. 2 (1910) p. 20.

(5) *Ibid.*

sum fuerit», che consente la possibilità di eccezioni alle modalità di attuazione della norma e conferma le disposizioni fino ad allora emanate dai Pontefici per le singole Conferenze nazionali, prevedendo anzi, anche per il futuro, norme simili.

Particolare importanza riveste, nel *Codex*, l'attribuzione ai *conventus* di sia pur limitatissimi poteri legislativi: sono i cann. 1507 par. 1 e 1909 par. 1, che assegnano al Concilio provinciale o alla Conferenza episcopale della provincia il compito di determinare l'ammontare di alcune tasse ecclesiastiche. È questo l'indice della tendenza ad assimilare la disciplina dei *conventus* a quella dei Concili particolari, indicando per i *coetus* la linea di un superamento del solo compito consultivo.

Tutto ciò contribuisce a rendere le Conferenze un istituto sempre più ufficiale e postula, quindi, anche la necessità di un adeguato controllo. In questo senso si pone il can. 250 par. 4 che assegna alla competenza della Congregazione del Concilio la *recognitio* degli atti conferenziali, eccetto che per i territori di missione, nei quali tale competenza è riservata alla Congregazione di Propaganda Fide. Inoltre il decreto della Congregazione Concistoriale «De Relationibus Dioecesanis», pubblicato l'anno successivo la promulgazione del *Codex*, accentua il controllo della S. Sede sulla regolare convocazione delle Conferenze e sulla partecipazione dei Vescovi ai *conventus*⁽⁶⁾.

In conclusione, nel *Codex* le Conferenze episcopali ottengono un primo e significativo riconoscimento giuridico, pur nella conferma del rifiuto ad istituzionalizzare la nazione come ambito proprio dei *conventus*.

In questa stessa linea si muove Pio XI, che si mostra molto cauto nei confronti delle Conferenze nazionali, anche a motivo delle riserve avanzate da alcuni Vescovi, preoccupati della propria autonomia, e delle perplessità che agitano la stessa Curia nei primi anni del suo pontificato. Più precisamente, di fronte al problema dell'ambito territoriale dei *conventus*, Pio XI assume quell'atteggiamento interlocutorio e, almeno in qualche misura, anche ambiguo che caratterizza la posizione della S. Sede fino al Vaticano II: da un lato indica di considerare l'ambito nazionale come il più adatto per una feconda cooperazione dei Vescovi tra loro, ma dall'altro rifiuta di riconoscere l'esistenza delle Conferenze nazionali con una norma di diritto comune. Anzi egli desidera che i *conventus* regionali e nazionali conservino la natura di «riunioni amichevoli» e non si sostituiscano ai Concili particolari, che devono essere invece mantenuti e promossi. Una tale posizione non si accorda certo con il ruolo attribuito alle Conferenze nazionali dai concordati stipulati durante il suo pontificato, nei quali, anzi, se ne riconosce per la prima volta l'esistenza in modo solenne ed ufficiale. Inoltre, la preoccupazione di controllare l'attività tutt'altro che privata di questi *coetus* non è altro che l'indice del crescente riconoscimento almeno

(6) Cfr. in particolare A.A.S. 10 (1918) pp. 488 e 493.

indiretto, della loro ufficialità. Infatti la S. Sede si riserva il diritto di regolamentare e di dotare di strutture adeguate i *conventus*, seppure ancora caso per caso e non con una normativa generale; dispone la *recognitio* dei decreti assembleari; stabilisce che il Nunzio o Delegato Apostolico sia sempre invitato all'apertura dell'assemblea e possa, se lo ritiene opportuno, assistere alle sedute.

Un contributo decisivo all'ufficializzazione dei *conventus* è dato, invece, da Pio XII. Egli li promuove e li caldeggia in tutti i paesi non solo attraverso lettere inviate ai singoli Episcopati, ma anche con l'allocuzione «Magnificate Dominum meum» del 2 novembre 1954, un atto quindi di portata universale, nella quale il Pontefice riconosce nei «communes coetus, qui fere ubique iam in usu sunt», gli strumenti più efficaci ed ordinari a garantire la «frequens ac mutua inter Episcopos communicatio»⁽⁷⁾. Essi sembrano anzi preferiti alla celebrazione dei Sinodi, avvenimenti più solenni ed eccezionali. Da qui la necessità di una precisa regolamentazione giuridica, che Pio XII garantisce attraverso la prassi generalizzata dell'approvazione degli statuti delle singole Conferenze. Pio XII, inoltre, mostra di preferire l'organizzazione delle Conferenze a livello nazionale, avallando l'abbandono della prescrizione del can. 292 per la convocazione dei *conventus* provinciali, già disattesa. Indice significativo dell'opera di Pio XII è che, al termine del suo pontificato, si ha la prima ufficializzazione delle Conferenze episcopali nazionali con il loro inserimento nell'«Annuario Pontificio» del 1959.

1.3. Il Concilio Vaticano II

È però il Concilio Vaticano II a segnare una svolta decisiva nell'istituzionalizzazione dei *conventus episcoporum*. Le linee di sviluppo che emergono dalla ormai secolare storia delle Conferenze e il ruolo che esse giocano nelle fasi di preparazione e di elaborazione del Concilio stesso — del quale favoriscono lo spedito e fecondo svolgimento — portano a maturazione la necessità di regolamentare l'istituto con norme di diritto comune. E la rinnovata consapevolezza che emerge dalla riflessione globale sulla realtà della Chiesa, con l'approfondimento della dottrina della collegialità e la riscoperta delle Chiese particolari alla luce del principio di sussidiarietà, costituisce l'alveo fecondo della nuova e più profonda comprensione delle Conferenze episcopali.

La costituzione dogmatica «Lumen Gentium», infatti, al numero 23 presenta le Conferenze episcopali nel contesto della «collegialis unio», che si manifesta «anche nelle mutue relazioni dei singoli Vescovi con le Chiese particolari e con la Chiesa universale» (23,1); e a proposito dei «Coetus Episcoporum» afferma che essi «possono oggi portare un

(7) Cfr. A.A.S. 46 (1954) pp. 675-676.

molteplice e fecondo contributo perché il *collegialis affectus* passi a concrete applicazioni» (23,4). Nel decreto «Christus Dominus», poi, i motivi che spingono i Vescovi ad associare i loro sforzi sono identificati nella «comunione di fraterna carità» e nell'«amoroso impegno per l'universale missione affidata agli Apostoli»⁽⁸⁾.

Ma, sebbene sia inequivocabilmente affermato un nesso inscindibile tra Conferenze episcopali e collegialità, i Padri conciliari preferiscono presentare la fisionomia dell'istituto non a partire da una riflessione sull'Episcopato e sulla sua dimensione collegiale, bensì prendendo le mosse dalla valorizzazione delle Chiese particolari, di cui i Vescovi sono pastori, privilegiando così l'aspetto della «communio Ecclesiarum localium». In C.D. 36,1, infatti, si afferma che «fino dai primi secoli della Chiesa, i Vescovi preposti a Chiese particolari (...) unirono i loro sforzi ed i loro intenti, per incrementare il bene comune e quello delle singole Chiese»; e più avanti, al n. 37,1 si ricorda che «specialmente ai nostri tempi, i Vescovi spesso difficilmente sono in grado di svolgere in modo adeguato e con frutto il loro mandato, senza una cooperazione sempre più stretta e concorde con gli altri Vescovi». In questa unità e collaborazione tra Vescovi trova espressione la comunione tra Chiese particolari che si attua non solo a livello della Chiesa universale ma anche tra le singole Chiese particolari. Infatti, «per divina provvidenza è avvenuto che varie Chiese, in vari luoghi fondate dagli Apostoli e dai loro successori, durante i secoli si sono costituite in molti gruppi, organicamente uniti»; queste unità particolari, pur godendo «di una propria disciplina, di un proprio uso liturgico, di un patrimonio teologico e spirituale proprio», dimostrano «con maggiore evidenza la cattolicità della Chiesa indivisa»⁽⁹⁾. Il fondamento di queste affermazioni risiede nella chiara valorizzazione delle Chiese particolari, che non solo sono «formate ad immagine della Chiesa universale», ma «nelle quali e a partire dalle quali esiste la sola e unica Chiesa cattolica»⁽¹⁰⁾.

Il problema del fondamento teologico delle Conferenze resta comunque aperto poiché, come si è visto, i Padri conciliari, pur affermando chiaramente un nesso tra *conventus* e collegialità episcopale, evitano di porlo a tema con precisione e quindi di definirlo. Ciò è dovuto anche al fatto che, per quanto riguarda la collegialità, i Padri hanno a che fare con una dottrina ancora in fase di elaborazione; e pure quando essa trova una definitiva enunciazione in «Lumen Gentium», definisce direttamente solo la questione della titolarità del potere supremo sulla Chiesa universale.

Anche per quanto riguarda la nozione di Conferenza episcopale, i Padri conciliari tendono più a darne una descrizione che una precisa definizione. Anzi, nel decreto «Christus Dominus», sembrano coesiste-

(8) C.D. 36,1. Le citazioni dei testi conciliari sono prese dall' *Enchiridion Vaticanum I. Documenti del Concilio Vaticano II*, Bologna 1981.

(9) L.G. 23,4.

(10) L.G. 23,1.

re due possibili tendenziali definizioni. Al n. 37,1, infatti, il Concilio, a riguardo delle Conferenze episcopali, «ritiene che sia sommamente utile che in tutto il mondo i Vescovi della stessa nazione o regione si costituiscano in un unico organismo e si adunino periodicamente tra di loro, affinché da uno scambio di pratica e di esperienze e dal confronto di pareri sgorgi una santa concordia di forze, per il bene comune delle Chiese». Mentre al n. 38,1 si afferma che «la Conferenza Episcopale è una specie di organismo in cui i sacri Pastori di una determinata nazione o territorio esercitano congiuntamente il loro mandato pastorale, per l'incremento del bene, che la Chiesa offre agli uomini, specialmente per mezzo di quelle forme e quei metodi di apostolato, che sono appropriati alle circostanze dei nostri giorni». La fisionomia dell'istituto proposta dal decreto nasce, comunque, dal convergere di due elementi: la finalità della «conspiratio virium ad commune Ecclesiarum bonum» dei Vescovi di una nazione o di una regione e l'esercizio congiunto del loro «munus pastorale» per l'incremento del bene che la Chiesa offre agli uomini. Caratteristica peculiare di queste assemblee di Vescovi è la necessità di un'azione continuata, permanente, che, sebbene non espressa, sembra postulata dal fine molto vasto della loro azione (il «bene» comune delle Chiese) e dalla sottolineatura del carattere consultivo di queste assemblee («scambio di esperienze e di pareri» per «una santa concordia di forze»). Le caratteristiche della continuità e della consultività, inoltre, consentono di distinguere adeguatamente le Conferenze dai Sinodi o Concili particolari, che il Concilio desidera promuovere per l'incremento della fede e la tutela della disciplina nelle varie Chiese⁽¹¹⁾.

Per quanto riguarda l'ambito territoriale dei *conventus*, i Padri conciliari mostrano chiaramente di preferire la dimensione nazionale, sebbene non la canonizzino, confortati dai dati emergenti dall'evoluzione storica dei *coetus*. Di fronte però alla diversità delle situazioni e preoccupati del costituirsi di Conferenze troppo numerose, evitano di dare al problema una definizione universalmente valida. La regolamentazione è così ridotta al minimo e contempla la possibilità del costituirsi di *conventus* non nazionali⁽¹²⁾. Comunque solo per l'erezione di Conferenze internazionali vengono posti dei limiti: sono consentite «se particolari circostanze lo richiedono» e con «l'approvazione della Sede Apostolica»⁽¹³⁾.

Il Vaticano II segna, invece, una svolta decisiva nella definizione della fisionomia dell'istituto, trasformando i *conventus* da riunioni meramente consultive ad assemblee capaci di prendere collegialmente decisioni giuridicamente vincolanti. L'attribuzione alle Conferenze di questa potestà incontra, nelle fasi di elaborazione degli schemi, non

(11) Cfr. C.D. 36,2.

(12) Cfr. C.D. 38,1 («i Pastori di una determinata nazione o territorio»).

(13) C.D. 38,5a.

poche resistenze. Diversi Padri temono, infatti, che tale autorità possa limitare eccessivamente l'autonomia dei Vescovi diocesani o possa mettere in gioco lo stesso primato della Sede Apostolica. Nessuno, comunque, sembra escludere radicalmente la necessità di attribuire ai *conventus* una qualche autorità.

La disposizione di «Christus Dominus» 38,4 sembra proprio voler comporre e bilanciare la duplice esigenza emersa nei lavori. Infatti, da un lato sancisce definitivamente il principio che le Conferenze possono prendere decisioni giuridicamente vincolanti; dall'altro limita con precisione i casi di questa attribuzione, stabilendo che «le decisioni delle Conferenze Episcopali (...) hanno forza di obbligare giuridicamente soltanto nei casi in cui ciò sia contenuto nel diritto comune, oppure ciò sia stabilito da una speciale prescrizione della Sede Apostolica, impartita o per motu proprio o dietro domanda della stessa Conferenza»; inoltre tali decisioni devono essere «state prese legittimamente e con almeno due terzi dei suffragi dei Presuli, appartenenti alla Conferenza con voto deliberativo», un *quorum* significativamente elevato. È previsto, poi, un rigoroso controllo da parte della S. Sede, che deve dare la *recognitio* sia degli atti conferenziali sia degli statuti⁽¹⁴⁾. Nulla, infine, è detto circa le decisioni non giuridicamente vincolanti: il Concilio, in questo caso, sembra essere più preoccupato della tutela dell'autonomia diocesana che dell'uniformità di atteggiamento dei Vescovi a livello locale.

Con l'attribuzione alle Conferenze di poteri legislativi, il problema della loro composizione assume una particolare rilevanza. La soluzione appare però difficile poiché si intreccia con la questione del fondamento teologico dei *coetus* che, come abbiamo visto, rimane indeterminata: di qui la diversità delle posizioni dei Padri. Chi sottolinea il carattere episcopale delle Conferenze sostiene che tutti i Vescovi del territorio appartengono di diritto ai *coetus*; chi, invece, prende le mosse dalla «communio Ecclesiarum» è più preoccupato di tutelare i diritti degli Ordinari. Nel primo caso non sembrano essere salvaguardate le esigenze pastorali che pure costituiscono l'oggetto fondamentale della preoccupazione dei *conventus*; nel secondo caso, invece, può essere messa in crisi la natura episcopale delle Conferenze. La questione è ulteriormente complicata dal problema dell'attribuzione del voto deliberativo o consultivo.

La soluzione approvata nel decreto «Christus Dominus» — lasciando un ampio spazio all'autodeterminazione delle singole Conferenze per mezzo dei loro statuti — cerca di salvaguardare entrambe le esigenze. È sottolineato il carattere episcopale dei *coetus*, ma la consacrazione episcopale non è il solo elemento che rende di diritto membri dei *conventus*, non essendo strettamente indispensabile (appartengono di diritto alla Conferenza, facendo eccezione per i Vicari generali, tutti gli

(14) Cfr. C.D. 38,3 e 4.

Ordinari di luogo di ciascun rito, i quali non necessariamente devono essere Vescovi) né di per sé sufficiente (sono esclusi i Vescovi che, nel territorio, non svolgono alcun *munus*). C.D. 38,2a recita infatti: «Alla Conferenza Episcopale appartengono tutti gli Ordinari dei luoghi di ciascun rito — ad eccezione dei Vicari Generali —, i Coadiutori, gli Ausiliari e gli altri Vescovi titolari, incaricati di uno speciale ufficio dalla Sede Apostolica o dalla Conferenza Episcopale. Gli altri Vescovi titolari e — in considerazione del particolare ufficio che esercitano nel territorio — i Legati del Romano Pontefice non sono, di diritto, membri della Conferenza». Inoltre, a riguardo del problema del voto, per evitare che gli Ordinari si trovino in minoranza, è stabilito che «agli Ordinari dei luoghi e ai Coadiutori spetta voto deliberativo. Se agli Ausiliari e agli altri Vescovi, che hanno diritto di intervenire alla Conferenza, spetti voto deliberativo o consultivo sarà deciso dagli statuti della Conferenza»⁽¹⁵⁾.

Il dibattito che riguarda i poteri e la composizione dei *conventus* conduce a rimarcare l'assoluta e incontestabile preminenza dell'Assemblea plenaria rispetto a qualsiasi altro organismo della Conferenza. Non solo viene abbandonato qualsivoglia progetto che non preveda la partecipazione di tutti i membri del *coetus*, ma il *quorum* previsto per le deliberazioni giuridicamente vincolanti lascia intendere che tali decisioni non possono venire approvate se rifiutate dalla maggioranza degli interessati. L'Assemblea plenaria, di cui si fa solo un accenno implicito in C.D. 37,1 («in unum coetum confluent»), svolge così un ruolo insostituibile, rendendo necessaria una convocazione periodica. Essa si identifica sostanzialmente con la Conferenza episcopale stessa e a lei è assolutamente riservata la facoltà legislativa, tanto che non può mai delegarla, come afferma la «*Commissio centralis coordinandis post Concilium laboribus et Concilii decretis interpretandis*»⁽¹⁶⁾.

Minore attenzione è invece riservata alla strutturazione degli organi interni della Conferenza. Ad essi si accenna solamente, a modo di esempio, in C.D. 38,3: «Ogni Conferenza Episcopale rediga i suoi statuti, da far rivedere dalla Sede Apostolica, nei quali — oltre ad altri mezzi — verranno stabiliti gli uffici, che meglio rispondono allo scopo: come, per esempio, il consiglio permanente dei Vescovi, le commissioni episcopali, ed il segretariato generale». La funzione svolta dagli Organi permanenti è di primaria importanza per garantire la continuità e la fecondità dell'azione della Conferenza. Ma di fronte all'estrema varietà di situazioni i Padri hanno preferito non dettare indicazioni precise. Chiara è comunque la loro subordinazione all'Assemblea plenaria: non solo la loro istituzione è facoltativa ma vengono definiti come «media».

Anche a proposito del tema delle relazioni tra Conferenze di diverse

(15) C.D. 38,2b.

(16) Cfr. A.A.S. 60 (1968) p. 361.

nazioni le disposizioni appaiono troppo generiche. Oltre a ciò che viene stabilito per la costituzione di Conferenze internazionali, già visto in precedenza, il Concilio rivolge un invito generale affinché «si favoriscano altresì le relazioni tra le Conferenze di diverse nazioni, per promuovere e custodire un bene maggiore»⁽¹⁷⁾.

In conclusione, si può affermare che la disciplina elaborata dal Concilio apre una nuova stagione per le Conferenze episcopali, nella prospettiva di una valorizzazione e promozione delle forme di collaborazione tra i Vescovi delle diverse Chiese particolari, al fine di assicurare un'azione pastorale più incisiva ed efficace. In tale linea si pone il motu proprio «*Ecclesiae Sanctae*» che, come primo strumento di attuazione del Concilio, stabilisce l'erezione delle Conferenze episcopali nei paesi che ne fossero sprovvisti⁽¹⁸⁾.

Sebbene i *conventus* siano ormai riconosciuti necessari, anche attraverso l'attribuzione di una potestà legislativa, permangono però considerevoli resistenze e preoccupazioni, legate soprattutto all'esigenza di salvaguardare l'autonomia diocesana. Per questo motivo il Concilio si limita a fissare pochi e fondamentali principi, rinviando agli statuti delle singole Conferenze una regolamentazione più particolareggiata.

2. LE CONFERENZE EPISCOPALI NEL LAVORO DI REVISIONE DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO

2.1. *La revisione del Codice e il Concilio*

In concomitanza con l'indizione del Concilio Vaticano II, il 25 gennaio 1959, Giovanni XXIII annuncia il prossimo inizio dei lavori di revisione del Codice di Diritto Canonico. La situazione della Chiesa nel rapporto con il mondo contemporaneo in rapida trasformazione ma anche i progressivi cambiamenti che si verificano all'interno della comunità ecclesiale, infatti, non solo fanno sorgere l'esigenza di convocare un Concilio ecumenico ma mostrano pure l'inadeguatezza della normativa del '17 e, quindi, la necessità di un suo rinnovamento.

Ciò che lega la revisione al Concilio non è però solo una contemporaneità cronologica o una comune radice. È nel contesto dell'annuncio del Vaticano II che Giovanni XXIII parla della futura revisione, indicando nella riflessione conciliare la prospettiva e il punto di partenza della riforma codiciale. Anche Paolo VI, all'inaugurazione dell'opera di revisione, ricorda due elementi fondamentali che devono guidare i lavori: quella che si sta per iniziare è una riforma radicale, per adattare le norme alla nuova mentalità e alle nuove necessità; inoltre devono es-

(17) C.D. 38,5b.

(18) Cfr. E.S. I 41,1 in A.A.S. 58 (1966) p. 773.

sere tenuti presenti tutti i decreti e gli atti del Concilio Vaticano II, trovandosi in essi i lineamenti propri del rinnovamento legislativo. Proprio per questo la «Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo», benché istituita da Giovanni XXIII fin dal 28 marzo 1963, può ufficialmente cominciare i suoi lavori solo il 20 novembre 1965, praticamente al termine della celebrazione del Concilio.

La continuità con il Vaticano II appare già nel modo con cui i lavori di revisione vengono portati avanti. In conformità allo spirito comunionale del Concilio, nella Commissione responsabile della revisione istituita da Giovanni XXIII e comprendente solo Cardinali, più tardi furono cooptati anche Arcivescovi e Vescovi, così che essa rappresentasse in qualche modo tutto l'Episcopato; inoltre alla Commissione, già dal 17 aprile 1964, Paolo VI affiancò un corpo di settanta Consultori, comprendente Vescovi, sacerdoti, religiosi, laici, scelti per la loro competenza da tutto il mondo, per portare il loro contributo alla preparazione del nuovo Codice.

La prima fase dei lavori vede i gruppi di consultori, tra i quali sono state divise le materie da revisionare, impegnati nella preparazione degli schemi dell'intero Codice. Tali schemi sono sottoposti ad una larga consultazione di base, suscitando la collaborazione responsabile e feconda di tutto il popolo di Dio.

Si apre così la seconda fase dei lavori, in cui le Conferenze episcopali e i singoli Vescovi, i Dicasteri della Curia romana, l'Unione dei Superiori Generali dei Religiosi e delle Religiose, i centri di studio delle Università Cattoliche e delle Facoltà Ecclesiastiche, e altre istanze ancora sono invitate ad inviare le loro osservazioni con le proposte di emendamento. Tutto il materiale trasmesso alla Segreteria della Commissione è quindi sottoposto a discussione nelle sessioni collegiali di lavoro dei gruppi di studio. È un lavoro lungo e impegnativo che porta alla stesura dello schema generale del nuovo Codice.

Si apre così l'ultima fase dei lavori. Nel giugno 1980 lo schema generale è presentato al Sommo Pontefice, che lo invia ai singoli componenti della Commissione, ulteriormente allargata e comprendente 74 membri, per l'esame e il giudizio definitivo. Le osservazioni sono sottoposte ad accurato esame e a discussione collegiale da parte della Segreteria della Commissione, con la collaborazione di consultori particolarmente esperti, e la loro sintesi, con le relative risposte, è trasmessa ai membri della Commissione nell'agosto 1981. Dal 20 al 28 ottobre dello stesso anno si celebra l'Assemblea plenaria per il voto definitivo e, dopo l'ultimo aggiornamento, il testo finale è presentato al Papa il 22 aprile 1982. Giovanni Paolo II, dopo averlo esaminato personalmente, con l'aiuto di alcuni esperti, decide di promulgarlo il 25 gennaio 1983, nell'anniversario del primo annuncio dato da Giovanni XXIII sulla revisione del Codice. Il nuovo Codice di Diritto Canonico, infine, entra in vigore il 27 novembre 1983. Dopo quasi vent'anni, quindi, l'opera di revisione è terminata. Un periodo di tempo così lungo appare proprio

giustificato dal desiderio di una vasta partecipazione ecclesiale.

La continuità con il Vaticano II, comunque, non risulta solo dalla modalità formale di conduzione dei lavori bensì anche, più in profondità, a livello dei contenuti. Per quanto concerne il nostro esame specifico, l'argomento delle Conferenze episcopali è trattato dal gruppo di consultori incaricato di elaborare lo schema «De Sacra Hierarchia» e precisamente nel capitolo «De Conciliis Particularibus et de Episcoporum Conferentiis». Il lavoro risponde al mandato di C.D. 44,1, il quale «dispone che nella revisione del Codice di Diritto Canonico siano definite adeguate leggi, a norma dei principi stabiliti in questo Decreto, e tenendo presenti anche le osservazioni avanzate dalle Commissioni o dai Padri Conciliari».

2.2 *La prima fase: l'opera dei consultori*

Nel trattare il tema delle Conferenze episcopali, più che un lavoro di riesame del Codice del '17 (che, come abbiamo visto, non ha una normativa propria per i *conventus*), il gruppo dei consultori deve intraprendere una vera e propria nuova formulazione di norme giuridiche.

Il riferimento più prossimo risulta così essere proprio il decreto «Christus Dominus». Di fatto la rivista «Communicationes»⁽¹⁹⁾, pubblicando nel '72 il lavoro dei consultori che stanno preparando i canoni relativi allo schema sulla Sacra Gerarchia, indica come fonti delle disposizioni sulle Conferenze episcopali i nn. 37 e 38 del decreto conciliare insieme al motu proprio «Ecclesiae Sanctae»⁽²⁰⁾. E nel '74, pubblicando la presentazione generale dello schema «De Sacra Hierarchia», a proposito del capitolo riguardante i Concili particolari e le Conferenze episcopali si afferma, in modo più generale e come in risposta al mandato di C.D. 44,1, che «nell'affrontare questa ampia serie di argomenti la Commissione ha dovuto tener accurato conto dei numerosi insegnamenti e prescritti conciliari in materia: (...) dall'approfondimento fatto nel concetto stesso di Chiesa particolare, ai nuovi istituti creati per il coordinamento pastorale tra le diverse diocesi (Conferenze Episcopali)»⁽²¹⁾.

La continuità con il Concilio, chiaramente affermata a livello di dichiarazioni di principio, è confermata dall'esame concreto dei contenuti. La materia, secondo la presentazione dell'opera dei consultori fatta nel '72⁽²²⁾, riprende sostanzialmente quanto disposto dal decreto «Christus Dominus» (nn. 37-38) e dal motu proprio «Ecclesiae San-

(19) La rivista «Communicationes» nasce nel 1969 al fine di rendere pubblici i lavori della Commissione.

(20) Cfr. «Communicationes» 4 (1972) p. 44.

(21) «Communicationes» 6 (1974) p. 45.

(22) «Communicationes» 4 (1972) pp. 48-50.

ctae» (I,41) e risulta distribuita in sette paragrafi quali guida alla stesura dei relativi canoni:

1. Episcoporum Conferentiae constitutio
2. Membra Episcoporum Conferentiae
3. Statuta Episcoporum Conferentiae eiusque ordinatio
4. Conventus plenarii seu congregationes generales Conferentiae
5. Consilium Episcoporum permanens
6. Secretaria generalis
7. Relationes inter diversas Episcoporum Conferentias.

Lo schema definitivo dei canoni, accompagnato dai «Praenotanda», è trasmesso agli organi di consultazione nel '77⁽²³⁾. Si tratta dello schema del «Liber Secundus: De Populo Dei», composto di due parti: la prima circa le Persone in genere, la seconda circa le Persone in specie. In questa seconda parte, nel secondo titolo («De ecclesiis particularibus deque earundem coetibus») della seconda sezione («De ecclesiae constitutione hierarchica»), al capitolo I, articolo II, è esposta la materia sulle Conferenze episcopali, precisamente in 12 canoni, dal 199 al 210.

Riprendendo la disposizione di E.S. I,41, il primo canone stabilisce l'istituzione delle Conferenze nelle singole regioni ecclesiastiche, nei distretti regionali e nelle province ecclesiastiche che non fanno parte di regioni ecclesiastiche. Non si parla qui dunque esplicitamente di «nazione» e ci si riferisce ai canoni relativi alle «Circoscrizioni territoriali». Quest'ultimo tema e quello riguardante l'ambito territoriale delle Conferenze saranno oggetto di profonda riflessione nella prosecuzione dei lavori e saranno successivamente modificati, come vedremo in seguito. Il secondo paragrafo di questo canone riprende la limitazione fissata da C.D. 38,5a circa la costituzione di Conferenze «supraregionales»: è necessaria l'approvazione della S. Sede, che stabilisce per ognuna di esse norme particolari. L'elemento più significativo di questo canone è comunque la precisazione, ancora assente nel Concilio, che la Conferenza episcopale «quidem est institutum permanens».

Il can. 200 indica i membri «ipso iure» della Conferenza: si ripete fondamentalmente quanto disposto da C.D. 38,2a.

Un passo in avanti è invece fatto nel can. 201 che tratta degli statuti della Conferenza: in essi, «praeter alia, ordinentur Conferentiae conventus plenarii habendi, et provideantur Consilium Episcoporum permanens et Secretaria generalis Conferentiae, atque alia etiam officia et Commissiones quae iudicio Conferentiae fini consequendo efficacius consulant».

Inoltre, nel can. 202, viene disposta l'elezione da parte della Conferenza del Presidente, che presiede le riunioni generali e il Consiglio

(23) Cfr. «Communicationes» 9 (1977) 237-259; per il testo dei canoni: PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, Schema Canonum Libri II De Populo Dei, Typis polyglottis Vaticanis 1977, pp. 88-91.

permanente, e la designazione del Segretario generale, a norma degli statuti. L'opportunità ma insieme la difficoltà di stabilire nell'organizzazione interna della Conferenza una disciplina di diritto comune erano i dati emersi dal Concilio. Chiara era la necessità di dotare le Conferenze di strumenti adeguati affinché la collaborazione tra i Vescovi potesse assumere realmente un carattere continuativo, organico, permanente. Come pure chiara era la contemporanea necessità che l'attività degli Organi permanenti non travalicasse i confini di una netta subordinazione all'Assemblea plenaria, alla quale sola spetta il potere legislativo. Ma la diversità delle situazioni aveva scoraggiato disposizioni universali. Ora qui, seppure in forma ancora contenuta, si tenta di precisare l'argomento: gli Organi permanenti non vengono solo indicati come preziosi, ma si richiede la loro costituzione e nei cann. 208-209 si tenta di definire alcuni compiti. Spetta al Consiglio permanente dei Vescovi «curare ut res in plenario conventu Conferentiae agenda praeparantur, et ut decreta in conventu plenario statuta debite executioni mandentur; eiusdem etiam est alia perficere, quae ipsi ad normam statutorum committuntur». Spetta invece alla Segreteria generale: «1) relationem componere omnium actorum et decretorum conventus plenarii Conferentiae necnon actorum Consilii Episcoporum permanentis, et eandem cum omnibus Conferentiae membris communicare, alia etiam acta conscribere, quae ipsi a Conferentiae praeside aut a Consilio permanenti componenda committuntur; 2) communicare cum Episcoporum Conferentiis finitimarum regionum acta et documenta quae a Conferentia in plenario conventu aut a Consilio Episcoporum permanente ipsis transmittenda statuuntur».

Al fine, inoltre, di garantire un'effettiva collaborazione tra tutti i Vescovi della Conferenza e di sottolineare la funzione assolutamente primaria dell'Assemblea plenaria, non è più solo indicato, come in C.D. 37,1, che i Vescovi si incontrino «periodicamente», ma è stabilita una frequenza obbligatoria. Il can. 203 afferma infatti che «Conventus plenarii Episcoporum Conferentiae habeantur semel saltem singulis annis et praeterea quoties id postulent peculiaria adiuncta, secundum statutorum praescripta».

Un altro tema a cui si pone particolare attenzione al fine di precisare la disposizione conciliare è quello della potestà legislativa attribuita alle Conferenze. Già nella presentazione generale dello schema «De Sacra Hierarchia» si affermava che «essendo numerose e di particolare importanza le funzioni attribuite alle Conferenze Episcopali (...), si è curato di precisare bene sia la loro natura giuridica ed organizzazione sia le modalità, condizioni e valore vincolante dei relativi atti: ciò in modo da garantire simultaneamente l'efficace funzionamento della Conferenza e i diritti dei singoli vescovi diocesani nelle rispettive Chiese particolari»⁽²⁴⁾. Infatti, riprendendo la disposizione conciliare, il

(24) «Communicationes» 6 (1974) p. 45.

can. 205 prescrive, al par. 1, che i decreti approvati in sede di Assemblée plenaria hanno forza di legge nelle materie in cui il diritto comune o un mandato della S. Sede stabiliscono la competenza della Conferenza. Inoltre i decreti devono ricevere l'approvazione dei due terzi dei suffragi dei presuli appartenenti alla Conferenza con diritto di voto deliberativo. Al par. 2 si dice poi che i decreti non hanno forza di obbligare se non sono stati sottoposti alla *recognitio* della S. Sede e promulgati legittimamente, secondo i modi e i tempi stabiliti dalla Conferenza stessa.

Per garantire la *recognitio*, il can. 206 prescrive che gli atti e i decreti, alla conclusione della riunione plenaria, siano trasmessi alla Sede Apostolica, secondo quanto indicato nel motu proprio «Sollicitudo omnium Ecclesiarum» del 1969⁽²⁵⁾.

La preoccupazione di non limitare eccessivamente l'autonomia dei Vescovi nella conduzione della propria diocesi, che costituisce dunque una costante della riflessione sulle Conferenze episcopali, conduce a ricordare nel par. 3 del can. 205 l'assoluta competenza dei singoli Vescovi nelle materie in cui questa non è attribuita ai *conventus* e, sempre in questi casi, la necessità del consenso unanime dei Vescovi affinché la Conferenza possa legittimamente agire in loro nome.

Il can. 207 contempla la possibilità che gli Ordinari di luogo possano dispensare dagli obblighi che derivano dai decreti conferenziali «iusta de causa et in casibus particularibus tantum»: tale canone sarà però successivamente soppresso⁽²⁶⁾.

Il can. 204 stabilisce a chi compete nella Conferenza il voto deliberativo o consultivo, questione che riveste particolare importanza per la potestà legislativa attribuita ai *coetus*: è riportato quanto disposto da C.D. 38,2b. Legato all'argomento dei poteri dei *conventus* è il tema del rapporto esistente tra i Concili particolari e le Conferenze episcopali e, più precisamente, la questione dibattuta in sede di revisione del Codice se sia necessario conservare l'istituto dei Concili particolari. Di essa abbiamo notizia nella presentazione del lavoro dei consultori pubblicata da «Communicationes» nel 1972⁽²⁷⁾ e nei «Praenotanda» allegati allo schema dei canoni inviato nel 1977 agli organi di consultazione⁽²⁸⁾. Infatti, oltre ad individuare il medesimo fine e l'utilità di entrambi gli istituti nel fatto che i Vescovi esercitano il loro *munus* pastorale *coniunctim*, si argomenta che alle Conferenze episcopali potrebbero essere attribuite le competenze che il Codice di Diritto Canonico riconosce ai Concili particolari, in quanto anche ad esse è riconosciuta una certa potestà legislativa. All'osservazione si risponde che tale potestà è molto più ristretta rispetto a quella attribuita ai Concili e che il Vaticano II in-

(25) Cfr. A.A.S. 61 (1969) p. 482.

(26) Cfr. «Communicationes» 12 (1980) p. 269.

(27) Cfr. «Communicationes» 4 (1972) p. 47.

(28) Cfr. «Communicationes» 9 (1977) p. 249.

tende espressamente conservare quest'ultimo istituto⁽²⁹⁾. Inoltre, se è vero che la necessaria cooperazione abitualmente richiesta tra i Vescovi può essere garantita dai *conventus episcoporum*, è anche vero che ai Concili possono essere convocate molte altre persone che non hanno parte alle Conferenze e alle quali pure è attribuita una peculiare competenza sulle necessità della vita delle Regioni o delle Province ecclesiastiche.

L'ultimo canone dello schema relativo ai *conventus*, il 210, tratta, infine, delle relazioni tra le diverse Conferenze episcopali. Il par. 1 le raccomanda vivamente, riportando l'indicazione di C.D. 38,5b. Il par. 2 stabilisce che «quoties vero actiones aut rationes a Conferentiis ineuntur formam internationalem praeseferentes, Apostolica Sedes moneatur oportet», riprendendo la disposizione di E.S. I 41,4.

2.3. *La seconda fase: l'esame delle osservazioni trasmesse dagli organi consultivi*

ella V Sessione del gruppo di studio sullo schema «De Populo Dei», durante le sedute che vanno dal 13 al 16 febbraio 1980, e nella VI Sessione, durante la seduta del 10 marzo 1980, ha luogo l'esame delle osservazioni inviate dagli organismi di consultazione circa il titolo «De Ecclesiis particularibus deque earum coetibus» nel quale si tratta anche il tema delle Conferenze episcopali.

Grande attenzione è posta alle questioni che riguardano il fondamento e la natura dei poteri di questo istituto, indice dello sforzo fatto per precisare alla radice la configurazione propria delle Conferenze.

Nell'ambito della discussione circa la sistemazione del Titolo II⁽³⁰⁾, S.E. Mons. Castillo Lara, Segretario della Pontificia Commissione, afferma in generale che «l'esistenza di organi intermedi ha un suo specifico fondamento e nell'Autorità suprema della Chiesa e nell'autorità del Vescovo». Nel tentativo di precisare, un consultore sostiene, seguendo il suggerimento di una Conferenza episcopale, che «in questo Titolo si dovrebbe parlare solamente "de instantiis intermediis" tra la Chiesa universale e le Chiese particolari. Il motivo è di evitare che si pensi che questi organi intermedi partecipino alla Suprema potestà ed evitare anche di presentare questi ceti come una semplice espressione delle Chiese particolari». Di fatto, per quanto riguarda specificamente i *conventus*, «il Relatore nega che le Conferenze Episcopali partecipino ipso iure della suprema potestà, o che possano essere considerate come organi collegiali della medesima; di ciò bisogna tenere conto nella sistemazione dello Schema. Mons. Segretario concorda ed afferma che si può però dire che il contenuto e i limiti della potestà delle Conferenze

(29) Cfr. C.D. 36,2.

(30) «Communicationes» 12 (1980) pp. 244-245.

Episcopali viene non dai Vescovi stessi, ma dalla Suprema Potestà per via di delegazione. Infatti nessuno, eccetto il Romano Pontefice e il Collegio Episcopale, può limitare la potestà del Vescovo diocesano».

Comunque, rispondendo al desiderio di introdurre nel can. 199 una nozione di Conferenza episcopale per evitare comprensioni erranee od equivoche circa la natura e la finalità di questo nuovo istituto, ci si limita a ripetere la definizione data in C.D. 38,1. L'unica variazione consiste nel sostituire all'espressione «munus suum pastorale» il termine «munia quaedam pastoralia»⁽³¹⁾.

Nuovo e molto significativo è invece ciò che si stabilisce circa l'erezione delle Conferenze e, in particolare, a proposito del loro ambito territoriale: come regola generale, la Conferenza episcopale deve avere una dimensione nazionale. La nazione è quindi definitivamente riconosciuta come l'ambito proprio dei *conventus*, sebbene, qualora particolari circostanze lo richiedano, si possano erigere Conferenze per territori di maggiore o minore ampiezza. Comunque, per chiarire il rapporto tra Conferenza e territorio è illuminante il dibattito che si svolge a proposito del can. 185, che riguarda le circoscrizioni ecclesiastiche. Due sono le linee di tendenza. La prima, sostenendo ciò che dichiara il canone, è favorevole alla costituzione obbligatoria delle Regioni ecclesiastiche che coinciderebbero, secondo il senso dato dal Concilio, con le nazioni. La seconda linea mette invece in discussione questa interpretazione del Concilio che identifica la nozione di «regio» con la nazione e considera la costituzione delle Regioni ecclesiastiche, seppur talvolta utile, non obbligatoria. A sostegno di questa tesi viene manifestata la preoccupazione «che le strutture gerarchiche e gli organi di governo intermedio diminuiscano il valore delle Chiese particolari, limitino di fatto l'autorità che «iure divino» hanno i singoli Vescovi diocesani ed, anzi, rendano difficile la connessione diretta che sempre c'è stata e ci dovrà essere tra la Santa Sede (governo della Chiesa universale) e le Chiese particolari»⁽³²⁾. Nel tentativo di sostenere invece la prima posizione un consultore «si domanda se il concetto di «regio ecclesiastica» non si debba intendere necessariamente come quel territorio o parte della Chiesa sulla quale la Conferenza Episcopale esercita la sua autorità di organo di governo collegiale»⁽³³⁾. La risposta positiva a tale interrogativo renderebbe necessaria la costituzione delle Regioni, che sarebbero da identificarsi con le nazioni, dato che le Conferenze hanno fondamentalmente una dimensione nazionale. La risposta di Mons. Segretario a coloro che propongono una concatenazione tra Conferenza episcopale e Regione ecclesiastica è particolarmente chiarificatrice: «la territorialità diversa dalle diverse diocesi che aduna non è necessaria all'esistenza della Conferenza dei Vescovi. Quello che interessa è che

(31) Cfr. *Ibid.*, pp. 263-264.

(32) *Ibid.*, p. 248.

(33) *Ibid.*

in essa i vari Vescovi diocesani "convenient ut coniuncti munus suum pastorale exerceant". Non interessa affatto che la Conferenza dei Vescovi sia espressione di una particolare territorialità; l'ambito di azione di ogni singola Conferenza viene dato dalle corrispondenti circoscrizioni delle diocesi particolari che compongono la Conferenza medesima. Il Concilio poi impone la Conferenza Episcopale, ma non impone la regione ecclesiastica, anche se qualche volta può essere conveniente. Non si può dire che la regione verrebbe eretta solamente per giustificare la Conferenza Episcopale, che per sé non ha bisogno di detta giustificazione»⁽³⁴⁾. Di fatto nel nuovo can. 199 bis si parla delle Conferenze precisamente in rapporto ai «presuli di tutte le Chiese particolari della medesima nazione»⁽³⁵⁾. Per quanto riguarda la soluzione del problema concernente le circoscrizioni ecclesiastiche, al quesito «se si deve imporre a tutta la Chiesa la struttura gerarchica della regione come substrato territoriale della Conferenza Episcopale» si risponde con voto sfavorevole. Così le Regioni ecclesiastiche «componi possunt, si utilitas id suadeat»⁽³⁶⁾.

Un altro problema molto dibattuto che giunge a soluzione è quello della personalità giuridica della Conferenza. Il Concilio, pur rendendosi conto della necessità di riconoscere ai *conventus* tale personalità «ex ipso iuris praescripto», di fronte alla complessità della situazione, aveva preferito rinviare la questione agli statuti. Ma il fatto che manchi sia in «Christus Dominus» sia in «Ecclesiae Sanctae» una disposizione a riguardo, aveva reso la soluzione della dibattuta questione particolarmente difficile. Qui, in sede di esame delle osservazioni degli organi di consultazione, si giunge ad una conclusione. Riportiamo la sintesi del dibattito pubblicato in «Communicationes»: «Alcuni Consultori affermano che la Conferenza Episcopale, essendo un organo permanente, ha personalità giuridica. Altri dimostrano una certa perplessità sia che la Conferenza Episcopale rappresenti un organo permanente, sia che debba avere personalità giuridica perché la Conferenza Episcopale esiste solamente in quanto si radunano i Vescovi. Mons. Segretario risponde che la Conferenza Episcopale è un organo permanente perché ha un Segretariato permanente e delle Commissioni stabili; può avere perciò personalità giuridica ed essere soggetto di diritti e di doveri. Si vota sull'espressione "institutum permanens". Tutti, eccetto uno, accettano che venga conservata l'espressione, anche se tutti sono pure d'accordo nell'auspicare che le Conferenze Episcopali non diventino organi burocratici con eccessive altre funzioni di facoltà, una specie di Curia intermedia tra la Curia Romana e le Curie diocesane»⁽³⁷⁾. Così nel par. 2 del nuovo can. 199 ter si stabilisce che «le Conferenze Episcopa-

(34) *Ibid.*, pp. 248-249.

(35) *Ibid.*, p. 264.

(36) Cfr. *Ibid.*, pp. 250-251.

(37) *Ibid.*, p. 263.

li, una volta erette legittimamente, godono di personalità giuridica *ipso iure*»⁽³⁸⁾.

Un'altra differenza rispetto alle disposizioni di «Christus Dominus» riguarda la partecipazione alla Conferenza degli «Ordinari di altri riti». Già lo schema, al contrario del Concilio, aveva escluso tali Ordinari dai membri che appartengono alla Conferenza di diritto, per salvaguardare l'autonomia delle minoranze ed evitare che i loro Ordinari fossero soggetti alle decisioni della maggioranza. Lo schema prevedeva invece la possibilità che essi fossero invitati ai *conventus*, ma solo con voto consultivo. Di fronte alla proposta di lasciare agli statuti la possibilità di attribuire agli Ordinari di altri riti anche il voto deliberativo, vi sono alcune reazioni negative. Vengono portate le seguenti motivazioni: «a) la Conferenza Episcopale è un'istanza gerarchica con funzione anche legislativa e non è logico che abbiano voto deliberativo gli Ordinari di altri riti; b) sono previsti, per i problemi pastorali in comune, degli speciali incontri o convegni a cui possono partecipare Ordinari dei vari riti interessati ai problemi pastorali dello stesso territorio». Comunque è accolta la proposta di Mons. Segretario che preferisce «lasciare la decisione degli inviti e del tipo di voto agli statuti delle singole Conferenze Episcopali, sia perché le circostanze sono molto diverse nei vari territori, sia anche perché la presenza di qualche Ordinario di altro rito in una Conferenza Episcopale non crea difficoltà all'eventuale formulazione di norme per la sola Chiesa latina, come avviene anche nei Concili Ecumenici»⁽³⁹⁾.

Tra le altre modifiche introdotte nello schema dei canoni, significative sono l'aggiunta nel can. 204 della competenza relativa all'elaborazione e modificazione degli statuti: il voto deliberativo spetta solo ai Vescovi diocesani, a quelli che nel diritto sono loro equiparati e ai Vescovi coadiutori⁽⁴⁰⁾; e la sistemazione del can. 205 concernente la potestà legislativa delle Conferenze: Mons. Segretario, infatti, fa notare «che il testo, così com'è, induce a pensare erroneamente che pur potendosi nella Conferenza Episcopale fare decreti su ogni questione, avranno forza di legge solamente quei decreti che corrispondono alle condizioni poste circa la competenza ed il modo del suffragio. È preferibile dire "in recto": "Conferentia Episcopalis decreta ferre tantum potest quae vim legis habent in casibus etc...". Fare in modo, cioè, che venga delimitata con chiarezza, sia la competenza in materia legislativa della Conferenza, sia il modo di procedere nel fare i decreti, sia l'approvazione della S. Sede»⁽⁴¹⁾.

(38) *Ibid.*, p. 264.

(39) *Ibid.*, p. 265.

(40) Cfr. *Ibid.*, p. 267.

(41) *Ibid.*, p. 268.

2.4. La terza fase: la relazione finale della segreteria della Commissione

Nel 1981 la Segreteria, con la collaborazione di esperti, stende una relazione comprendente la sintesi delle osservazioni al nuovissimo schema del Codice presentate dai membri della Commissione con le rispettive risposte date dalla Segreteria stessa e dai Consultori⁽⁴²⁾.

I canoni del nuovo schema che riguardano le Conferenze episcopali (cann. 322-334), sebbene non introducano modifiche sostanziali, presentano alcuni elementi nuovi sui quali è utile riflettere per comprendere i dubbi e le preoccupazioni che rimangono; possiamo subito registrare come tali canoni siano aumentati di un numero rispetto allo schema del 1977 e come il loro testo sia praticamente identico a quello che sarà poi recepito nel nuovo Codice, salvo solo alcune varianti di stile o di espressione.

La valutazione del lavoro svolto, considerato nella sua globalità, è fondamentalmente positiva. Nella prima osservazione generale si afferma, infatti: «Hoc Caput valde placet, praesertim quae statuuntur in can. 322 de ipsa notione Episcoporum Conferentiae atque in can. 330 de eiusdem competentia. Doctrina Vaticani II (Decr. Christus Dominus et passim) recte applicatur et textus prudenter tuetur potestatem singulorum Episcoporum dioecesanorum in propria cuiusque dioecesi»⁽⁴³⁾.

Ma è proprio il rapporto tra autonomia dei Vescovi e potestà legislativa della Conferenza ad essere al centro di numerose osservazioni.

Di fatto sono diverse le proposte che riguardano il can. 330, nel quale sono date le disposizioni circa le competenze legislative dei *conventus*. La prospettiva sembra quella di trovare il giusto equilibrio tra due realtà che possono «violarsi» a vicenda.

Già nella terza osservazione generale è avanzata la proposta di esplicitare la fondamentale potestà legislativa di cui gode ogni singolo Vescovo nell'esercizio di guida della sua diocesi. La proposta è accompagnata dall'osservazione che le Conferenze devono usare la loro potestà legislativa con debita moderazione. La Segreteria considera però sufficiente ciò che è disposto nel capitolo «De Episcopis» ai cann. 348 par. 1 e 358 e rimanda alle restrizioni del can. 330⁽⁴⁴⁾.

Molte sono, al contrario, le osservazioni che mirano a precisare e qualificare la posizione della Conferenza. Le riportiamo qui di seguito, insieme alle risposte date dalla Segreteria.

«2. Post can. 330 sequens inseratur canon: "Episcoporum Conferentiae erit curare ut, quoties praesens Codex ad ius particulare remittit, vel pastoralis sollicitudo id exigat, normae necessariae et opportunaedantur, quod ipsa efficere poterit sive directe ad normam can. 330, si-

(42) Cfr. «Communicationes» 14 (1982) 116-230; 15 (1983) 57-109, 170-253; 16 (1984) 27-99.

(43) «Communicationes» 14 (1982) p. 195.

(44) Cfr. *Ibid.*, p. 196.

ve rem potestati singulorum Episcoporum pro sua quisque dioecesi ad normam can. 358 relinquendo, sive, quando peculiaria adiuncta id suadeant, rem Concilio regionali deferendo" (unus Pater).

R. Additio proposita recipienda non videtur, quia ita nimis augeretur potestas Conferentiarum Episcopaliū, cum nocumento potestatis quae iure divino singulis Episcopis dioecesanis pertinet in respectiva Ecclesia particulari...

4. Multa quae in praecedentibus schematibus tribuebantur Conferentiae Episcopali nunc relinquuntur decisioni singulorum Episcoporum dioecesanorum: hoc non placet (unus Pater). Placet e contra duobus Patribus.

R. Hoc factum est post consultationem, quia permulti id petierunt, quo magis extollatur auctoritas et potestas Episcopi dioecesani in propria Ecclesia particulari. Et merito quidem, quia Conferentia Episcoporum non intellegitur primarie ut coetus legislativus qui fere omnia centralizare debeat, sed est praesertim organum unionis et communicationis Episcoporum inter se, ita ut in regimine propriae dioecesis, unusquisque procedere valeat "communicatis prudentiae et experientiae luminibus collatisque consiliis" (Decr. Christus Dominus, n. 37), et propterea in eodem Decreto conciliari statuitur decisiones Conferentiae vim iuridice obligandi habere dumtaxat in casibus expresse definitis (n. 38,4).

5. Constructio canonis 330, qua Conferentia episcoporum non habet potestatem leges ferendi nisi in casibus iure aut concessione expressis, sat confusa videtur. (...) (Pater quidam).

R. Animadversio minime admitti potest, quia concessio indiscriminata potestati legislativae Conferentiis Episcoporum esset in detrimentum, non tantum auctoritatis Sanctae Sedis, sed etiam auctoritatis qua in sua cuiusque dioecesi singuli Episcopi dioecesani pollent, necnon contra mentem et verba Concilii Vaticani II (cfr. Decr. Christus Dominus, n. 38 par. 4; M.P. Ecclesiae Sanctae, I, n. 41)»⁽⁴⁵⁾.

Un'ulteriore osservazione si riferisce alle decisioni della Conferenza che non hanno forza giuridica obbligate. Essa propone («unus Pater») di aggiungere al canone questo nuovo paragrafo: «Contra decisa in conventibus plenariis, etiamsi vi legis praedita non fuerint, Episcopi se abtineant a declarationibus publicis». Pure in questo caso la risposta è negativa, considerando la norma, anche se prudente, troppo particolare per essere introdotta nel Codice⁽⁴⁶⁾.

Un altro ambito preso in considerazione dalle osservazioni è quello che riguarda i rapporti tra l'Assemblea plenaria e gli Organi permanenti. La preoccupazione è, qui, quella di affermare l'assoluta preminenza del «plenarius conventus» nei confronti di qualsiasi altro organismo. In particolare, a riguardo del can. 326, si propone: «Post par. 1 nova ad-

(45) *Ibid.*, pp. 198-199.

(46) Cfr. *Ibid.*, p. 200.

datur par., nempe: “par. 2. Unaquaeque Commissio suos peritos habeat, a Conferentia libere nominandos, qui consilio suo Commissioni ipsi in munere adimplendo subsidio sint”. Ratio est quia videtur res magni momenti quod periti a Conferentia ipsa libere seligantur et a nulla extranea organizatione ei imponantur»⁽⁴⁷⁾. La Segreteria ritiene però non necessario inserire nel Codice una tale precisazione e rimanda la questione agli statuti delle Conferenze.

Da ultimo, in un'osservazione ancora al can. 330, affinché sia chiara la necessità di una partecipazione unanime dei Vescovi all'Assemblea in modo da garantire la loro effettiva diretta responsabilità, si chiede di precisare se il suffragio dei due terzi dei voti richiesto per l'approvazione di un decreto avente forza obbligatoria sia da riferirsi a tutti i membri della Conferenza o solo a coloro che sono presenti e votanti al momento della decisione. L'osservazione, in questo caso, è accolta e si provvede all'emendazione del canone, a norma di C.D. 38,4, nel modo seguente: «... Praesulum qui voto deliberativo fruentes ad Conferentiam pertinent»⁽⁴⁸⁾. Si stabilisce, perciò, che la maggioranza prescritta non è in rapporto ai presenti o votanti, ma in rapporto alla totalità dei membri che appartengono alla Conferenza e sono dotati, per diritto o per statuto, di voto deliberativo, siano essi presenti o assenti, votino o si astengano.

3. IL NUOVO CODICE DI DIRITTO CANONICO: BREVE COMMENTO AI CANONI 447-459

Come abbiamo visto, l'istituto della Conferenza episcopale rappresenta una novità fondamentale della revisione legislativa, sulle orme del decreto conciliare «Christus Dominus». A questa nuova istituzione il Codice di Diritto Canonico dedica un capitolo del Libro II, dal titolo «De Episcoporum Conferentiis» (Libro II, Parte II, Sezione II, Titolo II, Capitolo IV: cann. 447-459).

L'opera di revisione, se osservata in prospettiva sintetica, appare caratterizzata da due elementi fondamentali, diversi ma complementari: da un lato è chiaro il costante riferimento alla riflessione conciliare, che costituisce il fondamento e la prospettiva di tutto il lavoro della Commissione; dall'altro si rileva il tentativo di offrire una normativa più completa e organica, in grado di colmare le lacune lasciate aperte dai pochi e generalissimi principi stabiliti dal Vaticano II.

In questo capitolo tentiamo una sintesi di tutto il lavoro svolto, rimandando per gli aspetti particolari ai dati esaminati in precedenza.

(47) *Ibid.*, p. 197.

(48) *Ibid.*, p. 198.

3.1. *Il fondamento teologico e la natura dei poteri*⁽⁴⁹⁾

La prima questione che si pone riguarda il fondamento delle Conferenze episcopali. Come si è visto, al Concilio emerge una duplice linea. Da un lato si afferma che le relazioni tra Chiese particolari sono un'espressione di fatto dell'unità della Chiesa universale (cfr. C.D. 36,1 e 37,1); dall'altro si stabilisce un nesso tra Conferenze episcopali e collegialità (cfr. L.G. 23,4). In realtà questi due aspetti sono strettamente collegati: la garanzia e l'espressione istituzionale dell'unità della Chiesa universale risiedono infatti nel Collegio Episcopale (cfr. L.G. 22). E le relazioni tra i Vescovi, che non presiedono le Chiese particolari a titolo individuale ma in quanto membri del Collegio Episcopale, si fondano proprio sull'appartenenza a quest'ultimo Collegio (cfr. L.G. 23). Così le Conferenze sono un'espressione a livello locale della «communio Ecclesiarum», fondata sulla dimensione collegiale dell'ufficio episcopale. Anzi, sono proprio un modo di concretizzare l'«affectus collegialis» tra i membri del Collegio.

Si apre però qui una seconda questione fondamentale: la natura dei poteri delle Conferenze. Infatti, quanto detto non deve far pensare che le Conferenze siano un organo parziale della suprema potestà sulla Chiesa universale, che spetta al Papa e al Collegio. Ma nemmeno si può ammettere che il contenuto e i limiti della potestà delle Conferenze vengano dai Vescovi stessi⁽⁵⁰⁾. In realtà le Conferenze, pur esercitando una potestà ordinaria, non hanno per sé potestà legislativa. È la suprema autorità che attribuisce loro la *potestas*, regolando la modalità d'esercizio del *munus* pastorale dei singoli Vescovi. Proprio in questa diversa modalità d'esercizio risiede la distinzione tra i poteri delle Conferenze e quelli dei Vescovi: la *potestas* dei *conventus* deriva dall'esercizio collegiale del *munus* dei singoli Vescovi che vi appartengono (cfr. can. 447).

Semplicemente delineate tali questioni generali, possiamo ora procedere all'esame dei singoli canoni.

3.2. *Commento ai canoni*

Can. 447 - Episcoporum conferentia, institutum quidem permanens, est coetus Episcoporum alicuius nationis vel certi territorii, munera quaedam pastoralia coniunctim pro christifidelibus eius territorii exercentium, ad maius bonum providendum, quod hominibus praebet Ecclesia, praesertim per apostolatus formas et rationes temporis et loci adiunctis apte accommodatas, ad normam iuris.

(49) Queste poche righe non vogliono certo dirimere una questione tanto dibattuta e ancora aperta. Intendiamo qui solo offrire alcune sintetiche piste di lettura della complessa problematica.

(50) Cfr. «Communicationes» 12 (1980) p. 245.

Più che una definizione è questa una nozione descrittiva dell'istituto, estratta da C.D. 38,1. Emergono comunque chiari gli elementi che caratterizzano la Conferenza.

Anzitutto è un istituto di unione e comunicazione nato per garantire l'attività congiunta e concorde dei Vescovi di un determinato territorio; favorisce inoltre lo spirito di comunione con la Chiesa universale e con le diverse Chiese particolari⁽⁵¹⁾.

È dunque un organismo collegiale di istituzione ecclesiastica: non esiste infatti per diritto divino ma è stato costituito per adeguare le forme e le modalità di apostolato «alle circostanze di tempo e di luogo». La sua attività, poi, deve svolgersi nell'ambito del diritto.

Il fine spiccatamente pastorale che lo caratterizza («promuovere maggiormente il bene che la Chiesa offre agli uomini») impedisce di considerare questo istituto principalmente come un organismo di centralizzazione legislativa: da sottolineare è invece l'aspetto consultivo delle Conferenze⁽⁵²⁾.

Oltre a questa caratteristica, ciò che lo distingue dall'istituto dei Concili particolari è di essere un organismo permanente. Ciò comporta l'esistenza continuata della Conferenza come istituzione giuridica e con personalità propria (cfr. can. 449 par. 2) e determina, inoltre, la necessità di organismi giuridici che personifichino stabilmente l'istituzione (cfr. can. 451).

La Conferenza, infine, prescinde dal territorio; non necessita cioè di un territorio proprio, distinto da quello delle diocesi: l'ambito spaziale della sua competenza è quello delle diocesi dei Vescovi che appartengono al *conventus*⁽⁵³⁾.

Can. 448 - Par. 1. Episcoporum conferentia regula generali comprehendit praesules omnium Ecclesiarum particularium eiusdem nationis, ad normam can. 450.

Par. 2. Si vero, de iudicio Apostolicae Sedis, auditis quorum interest Episcopis dioecesanis, personarum aut rerum adiuncta id suadeant, Episcoporum conferentia erigi potest pro territorio minoris aut maioris amplitudinis, ita ut vel tantum comprehendat Episcopos aliquarum Ecclesiarum particularium in certo territorio constitutarum vel praesules Ecclesiarum particularium in diversis nationibus existentium; eiusdem Apostolicae Sedis est pro earundem singulis peculiare normas statuere.

La norma generale stabilisce la nazione come ambito proprio della Conferenza. È comunque consentita, con l'approvazione della S. Sede, l'erezione di Conferenze aventi un ambito territoriale maggiore o minore di quello nazionale. In questi casi la S. Sede stabilisce norme particolari, adeguate ad ogni singola situazione.

(51) Cfr. il direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi «Ecclesiae Imago» n. 210, in *Enchiridion Vaticanum 4. Documenti ufficiali della Santa Sede 1971-1973*, Bologna 1978, p. 1477.

(52) Cfr. anche C.D. 37,1 che parla di «scambio di esperienze e di pareri».

(53) Cfr. «Communicationes» 12 (1980) pp. 248-249.

Distinte invece dalle Conferenze episcopali sono le assemblee dei Vescovi di una Regione (can. 434) e le unioni internazionali di Conferenze (can. 459). Queste assemblee sono piuttosto dei consigli di Vescovi che, al fine di coordinare l'attività, raggruppano i rappresentanti delle Province ecclesiastiche o delle Conferenze episcopali di un determinato ambito geografico.

Can. 449 - Par. 1. Unius supremae Ecclesiae auctoritatis est, auditis quorum interest Episcopis, Episcoporum conferentias erigere, suppressere aut innovare.

Par. 2. Episcoporum conferentia legitime erecta ipso iure personalitate iuridica gaudet.

Poiché la Conferenza è un organismo che ha riflessi sulla Chiesa universale e poiché ogni azione collegiale deve essere indetta o liberamente recepita dal Sommo Pontefice (can. 337 par. 2), competente dell'erezione, della soppressione o della modifica delle Conferenze episcopali è unicamente la suprema autorità della Chiesa.

Con la legittima erezione la Conferenza acquista *ipso iure* personalità giuridica, divenendo così soggetto delle attribuzioni stabilite dal diritto comune o dalle norme speciali. La sua rappresentanza giuridica spetta al Presidente, legittimamente eletto a norma del can. 452 par. 1. Prima del nuovo Codice la personalità era concessa dalla S. Sede caso per caso.

Can. 450 - Par. 1. Ad Episcoporum conferentiam ipso iure pertinent omnes in territorio Episcopi dioecesani eisque iure aequiparati, itemque Episcopi coadiutores, Episcopi auxiliares atque ceteri Episcopi titulares peculiari munere, sibi ab Apostolica Sede vel ab Episcoporum conferentia demandato, in eodem territorio fungentes; invitari quoque possunt Ordinarii alterius ritus, ita tamen ut votum tantum consultivum habeant, nisi Episcoporum conferentiae statuta aliud decernant.

Par. 2. Ceteri Episcopi titulares necnon Legatus Romani Pontificis non sunt de iure membra Episcoporum conferentiae.

Il criterio utilizzato dal Codice è quello di fissare una prescrizione obbligatoria minima (sulle orme di C.D. 38,2), lasciando agli statuti delle singole Conferenze il compito di dare più precise disposizioni.

La normativa stabilita è comunque significativa per individuare il titolo di appartenenza alle Conferenze, questione strettamente collegata al fondamento e alla natura dei poteri di questo istituto. Infatti «se questi istituti sono una espressione a livello locale della "communio Ecclesiarum", fondata sulla dimensione collegiale dell'ufficio episcopale, e la loro potestà è una modalità di esercizio dei poteri che competono in proprio ai vescovi nel governo delle Chiese particolari è logico che il diritto di partecipazione venga limitato a quei vescovi che esercitano il loro ministero nelle Chiese che vi sono rappresentate e che sia privilegiata la posizione di quanti, essendo ordinarii locorum, direttamente presiedono e rappresentano tali Chiese»⁽⁵⁴⁾. Sono, quindi,

(54) G. FELICIANI, *Le Conferenze episcopali*, cit., pp. 461-462.

membri di diritto della Conferenza Episcopale: tutti i Vescovi diocesani, i Presuli ai Vescovi equiparati a norma dei cann. 381 par. 2 e 368, gli Amministratori diocesani della Sede vacante a norma del can. 427 par. 1, i Vescovi coadiutori, i Vescovi ausiliari e i Vescovi titolari che svolgono nel territorio una funzione speciale su incarico della Sede Apostolica o della Conferenza stessa.

Circa il Legato Pontificio, che non è membro *de iure* della Conferenza, vale però quanto stabilito dal motu proprio «Sollicitudo omnium ecclesiarum»: «Quamvis ex iure membrum Conferentiae non sit, nihilominus ipse primo coetui cuiusvis sessionis generalis intererit, salvo iure participandi alios Conferentiae coetus ex ipsorum Episcoporum invitatione aut ex expresso Apostolicae Sedis mandato»⁽⁵⁵⁾.

Per quanto riguarda invece la partecipazione di presbiteri, religiosi e laici alla Conferenza occorre fare riferimento al responso della Pontificia Commissione per l'interpretazione dei Decreti del Vaticano II del 31 ottobre 1970: al quesito «*Utrum praeter Episcopos alii quoque, presbyteri, religiosi et laici, Conferentiam Episcopalem participare possint*» la Commissione risponde: «*Cum Conferentiae Episcopales sint coetus Episcoporum, eadem ex Episcopis et viris ecclesiasticis in iure ipsis aequiparatis tantum constant (...) alii vero, presbyteri, religiosi et laici invitari possunt a Conferentia Episcopali, ad normam statutorum, singulis tamen in rebus et causis et cum voto consultivo tantum*»⁽⁵⁶⁾.

Occorre infine precisare che le Conferenze sono concepite come assemblee di Vescovi dello stesso Rito. Al contrario infatti di quanto dice C.D. 38,2, gli Ordinari di altro rito non sono riconosciuti come membri *de iure* della Conferenza. Possono altresì essere invitati con voto consultivo o anche deliberativo, ma solo se ciò è disposto dagli statuti. Per garantire l'unità pastorale tra i diversi riti è disposta comunque la celebrazione di riunioni interrituali (cfr. C.D. 38,6).

Can. 451 - *Quaelibet Episcoporum conferentia sua conficiat statuta, ab Apostolica Sede recognoscenda, in quibus, praeter alia, ordinentur conferentiae conventus plenarii habendi, et provideantur consilium Episcoporum permanens et secretaria generalis conferentiae, atque alia etiam officia et commissiones quae iudicio conferentiae fini consequendo efficacius consulant.*

Ogni Conferenza deve redigere un suo statuto particolare. Elaborato dalla Conferenza stessa e conforme alla legge comune, lo statuto deve essere inoltre approvato dalla S. Sede. Nulla però si dice a proposito della maggioranza di approvazione e dei tempi di presentazione per la *recognitio*.

In esso verranno stabilite le norme per il buon andamento delle riunioni plenarie e sarà determinata la struttura organica della Conferenza, mediante la costituzione degli organi che fossero necessari allo

(55) A.A.S. 61 (1969) p. 482.

(56) A.A.S. 62 (1970) p. 793.

svolgimento dei suoi compiti, a parte quelli che il Codice determina precettivamente.

Can. 452 - Par. 1. Quaelibet Episcoporum conferentia sibi eligat praesidem, determinet quisnam, praeside legitime impedito, munere pro- praesidis fungatur, atque secretarium generalem designet, ad normam statutorum.

Par. 2. Praeses conferentiae, atque eo legitime impedito pro-praeses, non tantum Episcoporum conferentiae conventibus generalibus, sed etiam consilio permanenti praeest.

Il Presidente svolge nella Conferenza un ruolo importante ma il suo compito è chiaramente qualificato in una dimensione di servizio e non di «comando». Per la varietà delle situazioni, le modalità di scelta e la durata della carica sono rinviate alla determinazione degli statuti di ogni Conferenza⁽⁵⁷⁾.

Tutte queste osservazioni valgono anche a riguardo degli organi permanenti: il Consiglio permanente dei Vescovi (can. 457) e la Segreteria generale (can. 458).

Can. 453 - Conventus plenarii Episcoporum conferentiae habeantur semel saltem singulis annis, et praeterea quoties id postulent peculiaria adiuncta, secundum statutorum praescripta.

Il canone contempla due tipi diversi di riunioni plenarie: l'assemblea ordinaria, che si deve tenere almeno una volta all'anno; e le assemblee straordinarie, convocate qualora si verificino le speciali circostanze determinate dagli statuti.

Le Assemblee plenarie rappresentano il momento fondamentale della vita della Conferenza: in esse i Vescovi si riuniscono per esercitare congiuntamente il loro *munus* pastorale. Quasi a sottolineare l'importanza dell'Assemblea plenaria e a garantire l'effettiva partecipazione di tutti i Vescovi alle decisioni, il direttorio «Ecclesiae imago» stabilisce che i membri della Conferenza sono tenuti a parteciparvi con diligenza e attivamente; inoltre i membri del *coetus* non devono rifiutare gli incarichi loro affidati dall'Assemblea senza una giusta causa⁽⁵⁸⁾.

Can. 454 - Par. 1. Suffragium deliberativum in conventibus plenariis Episcoporum conferentiae ipso iure competit Episcopis dioecesanis eisque qui iure ipsis aequiparantur, necnon Episcopis coadiutoribus.

Par. 2. Episcopis auxiliaribus ceterisque Episcopis titularibus qui ad Episcoporum conferentiam pertinent, suffragium competit deliberativum aut consultivum, iuxta statutorum conferentiae praescripta; firmum tamen sit eis solis, de quibus

(57) Merita ricordare la decisione della Pontificia Commissione per l'interpretazione autentica del Codice di Diritto Canonico presa nella riunione del 19 gennaio 1988 e pubblicata il 23 maggio successivo: alla domanda se un Vescovo Ausiliare possa fungere da Presidente (o Pro-Presidente) nelle Conferenze episcopali, i Padri hanno risposto negativamente (cfr. «Communicationes» 20 (1988) p. 155).

(58) Cfr. «Ecclesiae Imago» n. 211, in *Enchiridion Vaticanum* 4..., cit., p. 1479.

in par. 1, competere suffragium deliberativum, cum agitur de statutis conficiendis aut immutandis.

Le disposizioni di questo canone confermano ciò che è stato detto a proposito del titolo di partecipazione alla Conferenza. Il voto deliberativo spetta *ipso iure* ai Vescovi diocesani e a coloro che nel diritto sono ad essi equiparati. Di fatto le decisioni della Conferenza incidono sulla potestà di ogni singolo Vescovo diocesano e questi solamente ne assume l'obbligo: è quindi logico che si chieda precettivamente il parere dei Vescovi diocesani. Per gli stessi motivi a loro sono assimilati i Vescovi coadiutori, in ragione del diritto di successione che hanno sulla diocesi.

Ai Vescovi ausiliari e agli altri Vescovi titolari non compete invece *ipso iure* il voto deliberativo: saranno gli statuti ad attribuire loro il voto deliberativo o consultivo. Questa limitazione è tesa a tutelare i Vescovi diocesani e ad evitare che le loro decisioni possano essere condizionate: ciò potrebbe accadere nelle Conferenze a cui partecipano molti di questi «altri» Vescovi. Quando si deve compilare o modificare gli statuti, il voto deliberativo rimane comunque riservato a coloro cui spetta «*ipso iure*».

Can. 455 - Par. 1. Episcoporum conferentia decreta generalia ferre tantummodo potest in causis, in quibus ius universale id praescripserit aut peculiare Apostolicae Sedis mandatum sive motu proprio sive ad petitionem ipsius conferentiae id statuerit.

Par. 2. Decreta de quibus in par. 1, ut valide ferantur in plenario conventu, per duas saltem ex tribus partibus suffragiorum Praesulum, qui voto deliberativo fruuntur ad conferentiam pertinent, proferri debent, atque vim obligandi non obtinent, nisi ab Apostolica Sede recognita, legitime promulgata fuerint.

Par. 3. Modus promulgationis et tempus a quo decreta vim suam exserunt, ab ipsa Episcoporum conferentia determinantur.

Par. 4. In casibus in quibus nec ius universale nec peculiare Apostolicae Sedis mandatum potestatem, de qua in par. 1, Episcoporum conferentiae concessit, singuli Episcopi dioecesani competentia integra manet, nec conferentia eiusve praeses nomine omnium Episcoporum agere valet, nisi omnes et singuli Episcopi consensum dederint.

Seguendo le indicazioni emerse in sede di revisione⁽⁵⁹⁾, questo canone delimita precisamente la potestà legislativa delle Conferenze episcopali, escludendo fin dall'inizio che i *conventus* possano emanare decreti su qualsiasi genere di argomento. La loro competenza si limita infatti alle materie stabilite dal diritto universale⁽⁶⁰⁾ o da uno speciale mandato della Sede Apostolica. Naturalmente sono esclusi da questo criterio generale i decreti particolari aventi carattere amministrativo

(59) Cfr. «*Communicationes*» 14 (1982) p. 198.

(60) Per un indice completo delle materie che il nuovo Codice attribuisce alla competenza delle Conferenze episcopali cfr. L. CHIAPPETTA, *Dizionario del Nuovo Codice di Diritto Canonico*, Napoli 1986, pp. 198-204.

(cfr. ad es. i provvedimenti di nomina) o emessi per regolare il buon andamento della Conferenza stessa: questi saranno regolati dal diritto comune e dagli statuti.

Abbiamo già notato in precedenza come, in sede di revisione, molta attenzione è riservata all'attribuzione della potestà legislativa alle Conferenze, nella coscienza di introdurre una reale novità rispetto alla pur esigua normativa esistente prima del Concilio. In particolare è viva la preoccupazione che i *conventus* perdano quella tradizionale dimensione consultiva che li caratterizza e possano limitare in qualche modo l'autonomia dei Vescovi nella conduzione delle loro diocesi. Così, per la valida emanazione dei decreti è richiesta una maggioranza molto qualificata: è necessario il voto favorevole dei due terzi dei membri che appartengono alla Conferenza e hanno voto deliberativo. Inoltre queste decisioni ottengono forza obbligatoria solo se sono legittimamente promulgate, a norma degli statuti, e dopo la *recognitio* della S. Sede. La Conferenza stessa fissa il modo di promulgazione e il tempo a partire dal quale i decreti entrano in vigore. Solo al termine di questo *iter* i decreti acquistano forza di legge e devono essere accolti fedelmente dai Vescovi diocesani anche qualora, in un primo momento, vi si fossero opposti o non li avessero ritenuti opportuni⁽⁶¹⁾.

La necessità di un largo consenso dei Vescovi alle decisioni prese è ulteriormente precisata dal responso della Commissione per il coordinamento dei lavori postconciliari e per l'interpretazione dei Decreti del Concilio, del 10 giugno 1966: la potestà legislativa spetta unicamente all'Assemblea plenaria, che non può mai delegarla⁽⁶²⁾. E al par. 4 di questo canone si stabilisce che, al di fuori del proprio ambito di competenza, la Conferenza agisce validamente in nome di tutti i Vescovi solo con il loro consenso unanime.

Comunque, circa le decisioni e le norme della Conferenza che non vincolino a livello di obbligo giuridico, si raccomanda sempre ai Vescovi che di regola le facciano proprie e le promulgano come atti personali nelle loro singole diocesi in ragione dell'unità e della carità verso i fratelli nell'episcopato, a meno che non vi siano gravi ragioni in contrario⁽⁶³⁾.

Can. 456 - *Absolute conventu plenario Episcoporum conferentiae, relatio de actis conferentiae necnon eius decreta a praeside ad Apostolicam Sedem transmittantur, tum ut in eiusdem notitiam acta perferantur, tum ut decreta, si quae sint, ab eadem recognosci possint.*

Al termine dell'Assemblea plenaria è compito specifico del Presidente trasmettere alla S. Sede gli atti e i decreti della Conferenza me-

(61) Cfr. «Ecclesiae Imago» n. 212 a), in *Enchiridion Vaticanum 4...*, cit., pp. 1479-1481.

(62) Cfr. A.A.S. 60 (1968) p. 361.

(63) Cfr. «Ecclesiae Imago» n. 212 b), in *Enchiridion Vaticanum 4...*, cit., p. 1481.

dian­te il Legato Pontificio, se­con­do quan­to è dis­po­sto nel mo­tu pro­prio «Sollicitudo omnium ecclesiarum»⁽⁶⁴⁾. Men­tre è suf­fi­cien­te che gli atti siano co­mu­ni­cati per co­nos­cen­za, per i de­cre­ti il ca­no­ne pre­vede l'es­pli­ci­ta ap­pro­va­zio­ne da parte della Sede Apostolica.

La *recognitio*, sen­za nul­la to­gliere al prin­ci­pio della sus­si­diarietà, ga­ran­ti­sce il con­tro­llo da parte degli or­ga­ni­smi cen­tra­li di go­ver­no ed è ne­ces­sa­ria non solo per la liceità ma an­che per la va­li­di­tà dei de­cre­ti.

L'ob­bli­go sta­bi­li­to in que­sto ca­no­ne non ri­guar­da in­vece, di per sé, gli atti delle ri­u­ni­o­ni par­ti­co­la­ri degli al­tri or­ga­ni­smi della Con­fe­ren­za.

Can. 457 - *Consilii Episcoporum permanentis est curare, ut res in plenario conventu conferentiae agenda praeparantur et decisiones in conventu plenario statuta debite executioni mandentur; eiusdem etiam est alia negotia peragere, quae ipsi ad normam statutorum committuntur.*

Il Con­si­glio Per­ma­nente si pre­sen­ta co­me un or­ga­no mol­to signi­fi­ca­ti­vo, si­cu­ra­men­te il più im­por­tante do­po l'As­sem­blea Ge­ne­rale. Es­so so­vrain­ten­de alla vi­ta della Con­fe­ren­za, de­ter­mi­nan­do gli or­di­ni del gi­or­no delle As­sem­blee, pre­pa­ran­do lo svol­gi­men­to ed es­sen­do re­spo­sa­bile della es­e­cu­zio­ne delle deli­be­re ivi pre­se; al­tri co­m­pi­ti gli ven­go­no af­fi­da­ti dagli sta­tu­ti, co­me pren­dere de­ci­si­o­ni che la S. Sede o l'As­sem­blea gli de­man­di­no, emet­tere di­chi­a­ra­zio­ni e do­cu­men­ti a no­me pro­prio, fare no­mi­ne, ap­pro­va­zio­ni, con­fer­me, ecc.

Es­so è co­m­po­sto da Vescovi il cui nu­me­ro e la cui du­ra­ta in ca­rica so­no de­ter­mi­na­ti dagli sta­tu­ti. Data la sua im­por­tanza, il Con­si­glio Per­ma­nente è pre­si­de­to dal Pre­si­den­te della Con­fe­ren­za.

Can. 458 - *Secretariae generalis est:*

1° *relationem componere actorum et decretorum conventus plenarii conferentiae necnon actorum consilii Episcoporum permanentis, et eadem cum omnibus conferentiae membris communicare, alia etiam acta conscribere, quae ipsi a conferentiae praeside aut a consilio permanenti componenda committuntur;*

2° *communicare cum Episcoporum conferentiis finitimis acta et documenta quae a conferentia in plenario conventu aut a consilio Episcoporum permanenti ipsis transmitti statuuntur.*

Si speci­fi­cano i co­m­pi­ti della Segre­te­ria Ge­ne­rale della Con­fe­ren­za, i quali - co­me ri­sul­ta dai due com­mi - so­no di na­tu­ra es­sen­zial­men­te es­e­cu­ti­va.

An­che se non è de­tto es­pli­ci­ta­men­te, co­me per il Con­si­glio, pure la Segre­te­ria è un or­ga­ni­smo per­ma­nente ed ope­ra in con­ti­nu­ità per coor­di­na­re tutte le atti­vi­tà della Con­fe­ren­za e pro­muo­verne lo svi­lup­po. A ca­po di essa vi è il Segre­ta­rio Ge­ne­rale, la cui fi­gu­ra quin­di as­sume un'im­por­tanza no­te­vo­le a li­vel­lo or­ga­ni­zza­ti­vo e pro­mo­zio­na­le, non­ché di as­si­sten­za e stret­ta co­llo­ra­zio­ne con il Pre­si­den­te.

(64) Cfr. A.A.S. 61 (1969) p. 482.

Can. 459 - Par. 1. *Foveantur relationes inter Episcoporum conferentias, praesertim viciniores, ad maius bonum promovendum ac tuendum.*

Par. 2. *Quoties vero actiones aut rationes a conferentiis ineuntur formam internationalem praeseferentes, Apostolica Sedes audiat oportet.*

Le relazioni tra le diverse Conferenze e specialmente tra quelle appartenenti allo stesso ambito geografico sono di fondamentale importanza per la manifestazione concreta della «communio Ecclesiarum» e per la soluzione di quei problemi che, oggi con sempre maggiore insistenza, si pongono a livello internazionale. Circa le relazioni che si stabiliscono a livello di semplice comunicazione di esperienze e notizie, il canone riprende semplicemente quanto afferma C.D. 38,5b. L'indicazione appare insufficiente per una realtà così importante. Alcune specificazioni sono rintracciabili nel canone precedente, al par. 2, ma soprattutto in E.S. I 41,5. Il motu proprio indica l'oggetto di queste relazioni: si tratta di comunicare le diverse forme di azione pastorale; di trasmettere le decisioni e i documenti approvati all'unanimità; di indicare le varie iniziative di apostolato che possono essere utili in casi simili; di segnalare i problemi più gravi e gli errori che possono propagarsi in altre regioni, al fine di provvedere mezzi adeguati per contrastarli.

Si possono però avere tra le Conferenze relazioni più profonde e istituzionalizzate, attraverso, ad esempio, la costituzione di un consiglio internazionale al quale partecipano i rappresentanti delle diverse Conferenze o attraverso altre forme. Circa tali relazioni che assumono carattere internazionale, il par. 2 di questo canone stabilisce la necessità che sia previamente sentita la Sede Apostolica.

3.3. Osservazioni conclusive

Come abbiamo già detto, l'opera di revisione svolta dalla Commissione, pur ponendosi decisamente nel solco della riflessione conciliare, ha dato una sistemazione più organica e completa alla disciplina sull'istituto delle Conferenze. Così, mentre il Concilio lasciava aperti problemi quali l'ambito territoriale, lo svolgimento delle Assemblee plenarie, la fisionomia degli organi permanenti, la personalità giuridica dell'istituto, il carattere rituale dei *conventus*, l'attuale Codice colma queste lacune o dà disposizioni più precise, pur nel rispetto della diversità delle situazioni.

Eppure altri problemi restano aperti. Innanzi tutto la questione del fondamento teologico delle Conferenze necessita di una riflessione più approfondita⁽⁶⁵⁾. Possiamo, comunque, riportare le illuminanti parole

(65) È noto come nel corso del 1988 sia stato inviato alle Conferenze episcopali per un'analisi accurata, uno studio ulteriore ed eventuali emendazioni, un testo preparato dalla Sacra Congregazione per i Vescovi esattamente sullo statuto teologico e giuridico delle Conferenze episcopali. Il documento è stato presentato come adempimento

della Relazione finale del Sinodo Straordinario dei Vescovi del 1985 sulla celebrazione, verifica e promozione del Concilio Vaticano II a vent'anni dalla sua conclusione; esse ci sembrano adatte a fare il punto della situazione circa questa delicata tematica: «l'ecclesiologia di comunione offre il fondamento sacramentale della collegialità. Per questo la teologia della collegialità è molto più estesa del suo semplice aspetto giuridico. Lo spirito collegiale è più ampio della collegialità effettiva intesa in modo esclusivamente giuridico. Lo spirito collegiale è l'anima della collaborazione tra i Vescovi in campo regionale, nazionale ed internazionale. L'azione collegiale in senso stretto implica l'attività di tutto il collegio, insieme al suo capo, su tutta la Chiesa. La sua massima espressione si ha nel concilio ecumenico. In tutta la questione teologica sulla relazione tra primato e collegio dei Vescovi non si può fare distinzione tra il Romano Pontefice e i Vescovi considerati in modo collettivo, ma tra il Romano Pontefice da solo e tra il Romano Pontefice insieme con i Vescovi (L.G., *Nota explicativa praevia*, n. 3), perché il collegio esiste con il suo "capo" e mai senza di esso come soggetto della suprema e piena potestà in tutta la Chiesa (L.G. 22). Da questa prima collegialità intesa in senso stretto, bisogna distinguere le diverse realizzazioni parziali, che sono autenticamente segno e strumento dello spirito collegiale: il sinodo dei Vescovi, le conferenze episcopali, la curia romana, le visite *ad limina*, ecc. Tutte queste attuazioni non possono essere dedotte direttamente dal principio teologico della collegialità, ma sono regolate dal diritto ecclesiastico. Tuttavia queste ed altre forme... sono un servizio di grande importanza per tutto il collegio dei Vescovi insieme con il Papa ed anche per i singoli Vescovi che lo Spirito Santo ha posto a reggere la Chiesa di Dio (At 20,28)... Lo spirito collegiale ha un'applicazione concreta nelle conferenze episcopali (L.G. 23). Nessuno può dubitare della loro utilità pastorale, anzi della loro necessità nella situazione attuale. Nelle conferenze episcopali i Vescovi di una nazione o di un territorio esercitano congiuntamente il loro servizio pastorale (C.D. 38; C.I.C. can. 447). Nel loro modo di procedere, le conferenze episcopali devono tener presente il bene della Chiesa ossia il servizio dell'unità e la responsabilità inalienabile di ciascun Vescovo nei confronti della Chiesa universale e della sua Chiesa particolare»⁽⁶⁶⁾.

del Sinodo Straordinario dei Vescovi del 1985, la cui relazione finale così recitava nella parte II, C, 8 b): «Poiché le conferenze episcopali sono tanto utili, anzi necessarie, nell'odierno lavoro pastorale della Chiesa, si auspica che venga più ampiamente e profondamente esplicitato lo studio del loro "status" teologico e soprattutto il problema della loro autorità dottrinale, tenendo presente quanto è scritto nel decreto conciliare "Christus Dominus" n. 38 e nel Codice di Diritto Canonico cann. 447 e 753» (vedi in *Enchiridion Vaticanum 9. Documenti della Santa Sede 1983-1985*, Bologna 1987, p.1773).

(66) Sinodo dei Vescovi, Relazione finale: *La Chiesa, nella parola di Dio, celebra i misteri di Cristo per la salvezza del mondo*, 7 dicembre 1985, Città del Vaticano 1985; vedi in *Enchiridion Vaticanum 9...*, cit., pp. 1765-1769.

In secondo luogo, anche la questione dei poteri delle Conferenze e delle modalità concrete con cui vengono esercitati pone ancora problemi. Alle loro relazioni con la suprema autorità e con le autonomie diocesane, infatti, le Conferenze sono chiamate a rispondere ad esigenze non facilmente conciliabili: devono essere espressioni di pluralismo nel rispetto dell'unità della Chiesa e devono promuovere la collaborazione fraterna nel rispetto della responsabilità personale dei Vescovi nelle loro singole diocesi.

In terzo luogo, pure a livello pratico si pongono dei problemi. Le Conferenze, infatti, soprattutto quelle numerose, rischiano di cadere nella burocratizzazione e la posizione sempre più importante che assumono gli organismi permanenti in questo contesto può a volte svalutare l'apporto del singolo Vescovo. Inoltre esiste il pericolo che i Vescovi diocesani, assorbiti dai lavori conferenziali, siano distolti dal loro compito prioritario di guida della diocesi o deleghino eccessivamente la loro potestà agli interventi della Conferenza.

Tutte queste difficoltà ancora presenti non erano facilmente risolvibili dalla Commissione di revisione, la cui opera può essere davvero in ultima analisi valutata positivamente: sulle orme della nuova impostazione ecclesologica del Concilio ha valorizzato l'istituto delle Conferenze episcopali come espressione delle Chiese particolari e, pur nella continua preoccupazione di salvaguardare l'autonomia dei singoli Vescovi, ha dato un impulso decisivo allo spirito di comunione tra le Chiese.

Così, in definitiva, il lavoro di revisione e il nuovo Codice si pongono contemporaneamente come un punto di arrivo e un punto di partenza: l'evoluzione giuridica dell'istituto delle Conferenze episcopali non è ancora terminata.

LUIGI MISTÒ

Seminario Arciv. - Venegono Inferiore (VA)

25 luglio 1989